
**L'offerta formativa in obbligo di istruzione
e diritto-dovere di istruzione e formazione
nelle Regioni:
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Veneto**

Carlo Catania

INTRODUZIONE

Le modalità di declinazione e attuazione nelle Regioni dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale sono state oggetto negli anni più recenti di diverse indagini e numerose riflessioni. Le sperimentazioni sono ormai giunte ad un punto di svolta e le molte esperienze realizzate hanno permesso di cogliere, anche attraverso i confronti, gli elementi peculiari e caratterizzanti i molteplici modelli regionali, nonché gli esiti in termini qualitativi e quantitativi dei percorsi realizzati. Basti pensare ai rapporti di monitoraggio dell'ISFOL¹, o per restare nell'ambito di quanto pubblicato su questa rivista, al "Quadro aggiornato della formazione professionale iniziale nelle regioni"², da cui emerge un "panorama quanto mai vario, ma sostanzialmente convergente verso un modello unitario, pluralistico, aperto e continuo" (*ibid.*).

In questa prospettiva, sulla scorta di quanto già elaborato, le informazioni raccolte nel presente contributo presentano le seguenti caratteristiche:

- 1) Non intendono approfondire il tema delle "tipologie formative" già ampiamente documentato, ma semmai si propongono di fornire alcuni spunti di riflessione in merito alle strategie educative perseguite dal campione delle regioni considerato, prendendo spunto da come i singoli atti regionali declinano l'articolazione dell'offerta formativa per i giovani di età inferiore a 18 anni.
- 2) Si riferiscono ad un campione limitato di casi regionali (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto) seppur rappresentativo di una porzione significativa dell'offerta di istruzione e formazione professionale³ presente sul territorio nazionale. Si è cercato di utilizzare le fonti più recenti prodotte a livello regionale (atti, delibere, decreti, direttive, allegati) così da restituire un quadro aggiornato e rigoroso delle scelte e delle soluzioni adottate. In modo quasi involontario, tale opzione metodologica ha determinato anche la composizione del campione delle Regioni, sulla base in particolare della reperibilità delle fonti più recenti.
- 3) Approfondiscono diversi ambiti tematici, ed in particolare si concentrano su tre *items* fondamentali: a) l'articolazione dell'offerta formativa regionale in

¹In particolare si fa qui riferimento ai documenti ISFOL, *Le sperimentazioni dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale*, 2006 e *L'andamento della sperimentazione dei percorsi triennali*, febbraio 2007.

² Zagardo G., *Alcune riflessioni sulle sperimentazioni triennali di istruzione e formazione professionale*, Allegato a "Rassegna CNOS" 3/2007.

³ Di seguito, IFP.

materia di obbligo di istruzione⁴ e diritto-dovere di istruzione e formazione⁵; b) i requisiti di accreditamento regionale; c) le modalità di finanziamento.

La scelta di questi focus ci permette di completare e/o aggiornare il quadro delle informazioni sulle singole strategie regionali e fornisce una base di dati da cui si possono ricavare una pluralità di considerazioni in merito alle modalità di attuazione dei percorsi di IFP. Le schede presentano un profilo puramente descrittivo, ricorrendo spesso ad ampi stralci degli atti regionali e dei relativi allegati. Ciò soprattutto in relazione all'accREDITAMENTO può aver generato una certa ridondanza di dati e informazioni che tendono a replicarsi nei diversi dispositivi regionali, senza un'apparente specificità nella loro declinazione operativa. Anche per queste ragioni, dalla lettura dei singoli documenti, si è partiti per arrivare a formulare alcune riflessioni che possono consentire di analizzare le soluzioni e le strategie adottate nelle singole Regioni indagate riconducendole, ad una o più lenti interpretative.

⁴ Di seguito, Odi.

⁵ Di seguito, DDIF.

1. SULLE STRATEGIE EDUCATIVE E SULLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'intento del contributo è quello di rispondere ai seguenti quesiti: i percorsi triennali costituiscono la modalità esclusiva mediante la quale la singola regione intende perseguire il successo formativo? Oppure le politiche educative regionali prevedono un'articolazione più ampia di percorsi in grado di soddisfare una domanda sociale che, proprio su questa specifica fascia di popolazione giovanile, esprime una complessità e varietà di bisogni e aspettative?

Le informazioni raccolte sono corredate anche da alcuni riferimenti alle articolazioni organizzative dei percorsi, alle durate, alle principali indicazioni metodologiche e didattiche richieste. Sebbene questi elementi siano già stati ampiamente documentati in altre indagini, riteniamo utile un richiamo ad essi, anche perché ciò consente di contestualizzare meglio l'offerta formativa regionale e ancor più di rapportarla alle informazioni relative all'attribuzione delle risorse finanziarie. Questo rappresenta, infatti, un tipo di informazione normalmente poco trattato a livello di pubblicistica, forse anche perché troppo spesso impropriamente ricondotto al solo ambito amministrativo-contabile. Diversamente, riteniamo che una riflessione sulle strategie educative debba necessariamente tener conto anche delle modalità di attribuzione delle risorse finanziarie e degli stessi importi assegnati poiché, come dimostrano alcune recenti esperienze⁶, questi elementi molto spesso hanno un impatto significativo sull'impianto pedagogico, metodologico e didattico.

L'analisi dei 6 casi regionali ci restituisce un quadro articolato che va da strategie di forte diversificazione dell'offerta ad altre che vedono il percorso triennale quale tipologia esclusiva per il perseguimento del successo formativo. Dentro questa cornice, tuttavia, si possono rilevare diverse strategie di perseguimento del successo formativo. Dal punto di vista della titolarità si conferma, per esempio, il confronto tra due diverse modalità attuative in chiave di prevenzione degli insuccessi: “quella della formazione professionale integrale e quella della formazione professionale integrata. La prima con un percorso tendenzialmente tutto strutturato all'interno della FP; la seconda, volta a potenziare la scuola con un apporto più limitato della formazione professionale”⁷. A volte queste strategie sono presenti congiuntamente nell'offerta regionale, a dimostrazione che il coinvolgimento della scuola risponde spesso a ragioni di diversa natura, non ultime quelle legate a processi di razionalizzazione

⁶ Catania C., *La programmazione dell'offerta dei servizi in diritto dovere di istruzione e formazione: spunti di riflessione sull'esperienza e sulla proposta della Regione Lombardia*, in “Rassegna CNOS”, 2(2008), 207-218.

⁷ Zagardo G., *Alcune riflessioni sulle sperimentazioni triennali di istruzione e formazione professionale*, allegato a “Rassegna CNOS” 3(2007).

delle risorse finanziarie. Solo nel caso della Lombardia non si rileva la presenza di percorsi di integrazione. La scuola tuttavia è presente gestendo direttamente i percorsi triennali di IFP previsti dalla nuova legge regionale.

Un altro elemento che sembra caratterizzare l'offerta formativa regionale è la ricerca di soluzioni metodologiche e didattiche alternative e complementari ai percorsi triennali, in grado di agire in chiave di recupero, ossia intercettando il bisogno di quella porzione di giovani che per ragioni diverse rischiano l'esclusione nel passaggio dal primo al secondo ciclo o all'interno del biennio di assolvimento dell'OdI. Qui si rileva però una differenza di approcci: in alcuni casi, l'offerta alternativa ai percorsi triennali sembra ricondotta ad una strategia organica di risposta alla complessità della domanda degli utenti e delle famiglie, che porta alla formulazione di più offerte spesso fra loro collegate (come nel caso del Piemonte) e tendenzialmente finalizzate alla certificazione di una qualifica professionale a cui i giovani di età inferiore ai 18 anni possono arrivare seguendo strade distinte ma complementari. In altri casi così non sembra, o meglio sembra prevalere un'offerta più occasionale, non sistematica, una possibilità che si può determinare secondo specifiche condizioni temporali e di disponibilità finanziaria. In più, non è sempre chiaro se questa offerta ulteriore possa accompagnare i destinatari verso l'acquisizione di una qualifica professionale ovvero verso altri tipi di certificazioni.

Per quanto riguarda le modalità di attribuzione si possono identificare tre soluzioni:

- 1) La tradizionale modalità del bando pubblico cui si possono candidare tutti i soggetti accreditati per la macrotipologia dell'OdI/obbligo formativo⁸;
- 2) La modalità della dote che caratterizza peculiarmente l'esperienza lombarda e introduce una novità nelle modalità di attribuzione delle risorse ai soggetti attuatori dei percorsi formativi;
- 3) La specificità del caso della Regione Friuli Venezia Giulia, che si colloca dentro la prima modalità, ma con la peculiare scelta di assegnare le risorse ad un unico soggetto sotto forma di ATS composta dagli enti di formazione professionale accreditati sul territorio.

⁸ Di seguito, OF.

Tab. 1- Sintesi dei percorsi formativi finanziati nelle Regioni

REGIONE	TIPO DI PERCORSO	DESTINATARI	DURATA
Piemonte	Percorsi triennali di IFP	14enni concluso primo ciclo	3.150 (1.050 l'anno)
	Triennali integrati con l'istruzione professionale titolarità scuola	Età inferiore ai 18 anni, concluso primo ciclo, iscritti al primo anno	600 (200 l'anno)
	Biennali integrati con l'istruzione tecnica titolarità scuola	Età inferiore ai 18 anni, concluso primo ciclo, iscritti al I anno	400 (200 l'anno)
	LARSA integrati con la scuola per favorire i passaggi	Diversi	200
	Percorsi biennali di qualifica	Giovani che hanno frequentato un anno di scuola superiore o con crediti	1.050 (1° anno) 1.200 (2° anno)
	Percorsi annuali di qualifica	Giovani che hanno assolto l'OdI nella scuola con i percorsi integrati riorientati in un percorso di FP	1.200
	Percorsi annuali flessibili	Drop out	1.000
	Progetti sperimentali degli IPS	Studenti del primo biennio	Varia
Lazio	Percorsi triennali di IFP in convenzione con istituzione scolastica	14-16enni concluso il primo ciclo	3.150
	Percorsi inferiori al triennio (annuali o biennali)	Giovani tra i 16 e i 18 anni, che hanno assolto l'OdI	1.050 per singola annualità
Liguria	Percorsi triennali di IFP a titolarità CFP, a titolarità scuola, integrati ⁹	14enni concluso il primo ciclo	3.150 (1.050 l'anno)
Lombardia	Percorsi triennali di IFP a titolarità CFP o a scuola	14enni concluso il primo ciclo	2.970 (990 l'anno)
	Percorsi destrutturati	Giovani privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo Soggetti in età extra-DDIF	Varia
Friuli V.G.	Percorsi integrati a titolarità CFP o scuola	Giovani che hanno concluso il primo ciclo	3.600 (1.200 l'anno)
Veneto	Percorsi triennali di IFP a titolarità CFP	Giovani che hanno concluso il primo ciclo	3.200 (1.000 al I anno, 1.100 al II e III anno)
	Percorsi specifici di prevenzione della dispersione	Giovani in condizione di disagio	Varia

⁹ Per completezza di informazione si precisa che è in via di definizione l'introduzione di percorsi biennali per coloro che hanno assolto l'OdI.

Infine, partendo dalle singole fonti regionali sono state rilevate le informazioni relative agli importi finanziari assegnati. È chiaro che i dati riportati si riferiscono a costi a preventivo. Per i dettagli si rimanda alle singole schede poiché un confronto tra i diversi finanziamenti non risulta così semplice per le seguenti ragioni: i dati si riferiscono a oggetti diversi: solo corsi triennali, corsi di durata inferiore al triennio, corsi destrutturati, corsi rivolti esclusivamente a utenza con disabilità; la titolarità incide sensibilmente sul costo complessivo e occorrerebbe distinguere perlomeno i corsi a titolarità formazione dai corsi a titolarità scuola, dai corsi integrati; il numero allievi costituisce un'altra variabile significativa per la determinazione del finanziamento: in alcuni casi viene indicato il numero minimo richiesto per avviare il corso. In altri casi, come per esempio per la Regione Lombardia, si prevede solo un numero massimo di doti finanziabili (20), ma non un numero minimo. Idem per il caso della Regione Friuli Venezia Giulia. Peraltro, occorre precisare che il costo ora/allievo, là dove specificato, rappresenta solo un dato puramente indicativo poiché calcolato sul numero allievi previsto e non sul numero effettivo; la quota di costi aggiuntivi che ciascuna Regione prevede per gli allievi diversamente abili rappresenta un'altra variabile che incide sul finanziamento complessivo.

2. SUL RECEPIMENTO NEI DISPOSITIVI REGIONALI DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO PER L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

In rapporto al tema dell'accREDITamento può essere di particolare interesse analizzare come le singole Regioni hanno declinato le indicazioni previste dal "Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 recante criteri di accREDITamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione". Come è noto, l'art. 2 del decreto descrive i criteri generali a cui devono rispondere le strutture formative accREDITate dalle Regioni, che realizzano percorsi sperimentali di IFP rivolti a giovani che devono assolvere l'OdI previsto dall'art. 1, c. 622 della legge 296/2006. Tali criteri generali, lo ricordiamo, riguardano:

- 1) l'appartenenza delle strutture formative ad organismi che non abbiano fini di lucro e offrano servizi educativi di istruzione e formazione per i giovani fino a 18 anni. Entrambi i requisiti devono risultare dalla statuto dell'organismo;
- 2) la presenza di un progetto educativo finalizzato a far conseguire ai giovani i saperi e le competenze previsti dal regolamento sull'OdI;
- 3) l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente;
- 4) l'utilizzo di docenti, in relazione ai saperi e alle competenze dell'OdI, in possesso di abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore, o in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza lavorativa, o di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza lavorativa quinquennale;
- 5) la previsione di relazioni stabili con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- 6) la garanzia della collegialità nella progettazione e gestione delle attività didattiche, con certificazione periodica e finale dei risultati dell'apprendimento;
- 7) il possesso di strutture, aule, attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Nelle singole schede sono descritte le modalità di recepimento di questi criteri nonché le ricadute che tali requisiti hanno generato sul dispositivo di accREDITamento regionale. Dall'analisi dei documenti emerge un quadro descrittivo che presenta forti

tratti di uniformità, ma anche specificità di soluzioni e di strategie, tanto che è possibile idealmente collocare queste ultime lungo un asse caratterizzato dalla polarizzazione tra specificità regionale e universalità dei dispositivi. Questo ci pare essere l'elemento più peculiare che emerge dal confronto dei casi. In questa prospettiva è possibile ipotizzare, idealmente, due raggruppamenti, o meglio due livelli di recepimento: in un caso, ben rappresentato dalla Liguria, la declinazione dei requisiti del decreto ministeriale ha generato un percorso di riformulazione del dispositivo di accreditamento e la produzione di un documento specifico che illustra il modello di accreditamento delle strutture formative per la macrotipologia A - attività di IFP rivolte ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Qui, tutti i criteri e i requisiti indicati sono peculiari per l'offerta relativa all'OdI e al DDIF; un secondo raggruppamento, verso cui convergono gli altri casi, vede i requisiti dell'OdI recepiti con modalità anche diverse, ma secondo una logica uniforme che integra gli stessi in un unico dispositivo di accreditamento. Qui forse, dall'analisi dei singoli documenti e allegati, è possibile tuttavia distinguere quei dispositivi che presentano comunque una serie di requisiti che sono attribuiti specificatamente alle singole macrotipologie, da quei dispositivi che tendono invece a mantenere quanto più possibile trasversali alle diverse macrotipologie i singoli requisiti e indicatori.

Inoltre, se si allarga lo sguardo all'intera offerta formativa rivolta ai giovani di età inferiore ai 18 anni, il binomio specificità e universalità delle soluzioni permette qualche ulteriore riflessione.

Indubbiamente ad una prima lettura è possibile rilevare una sostanziale uniformità di tutti i dispositivi regionali considerati. I requisiti del decreto ministeriale sono recepiti e per alcuni di essi (quelli meno "oggettivi") le declinazioni a volte hanno dettagliato o specificato ulteriormente il requisito nazionale. Si pensi, per esempio, al requisito relativo alla presenza del *progetto educativo*. In alcuni casi troviamo una mera giustapposizione dell'indicazione nazionale; in altri casi si registra un tentativo di declinare in modo più specifico e rigoroso il riferimento a questo requisito precisando cosa si debba intendere per progetto educativo e come questo debba essere descritto e rappresentato. Allo stesso modo, su un altro requisito di particolare importanza come quello relativo all'*utilizzo dei docenti*, troviamo in alcuni casi delle soluzioni che incrociano il vincolo nazionale con alcuni aspetti più specifici: per esempio in relazione alla stabilità/continuità del rapporto di lavoro, al periodo di esperienza lavorativa riconosciuto per l'esercizio dell'insegnamento, alla previsione di percorsi *ad hoc* di formazione e certificazione delle competenze nel libretto formativo per i docenti e gli operatori (si veda a tal proposito il caso della Regione Liguria).

La tendenza all'uniformità è peraltro accentuata dalla convergenza dei dispositivi regionali verso quegli orientamenti generali definiti a livello nazionale

(principi guida e criteri)¹⁰, allo scopo di delineare un'unica strategia di innalzamento della qualità dei servizi formativi. Tale convergenza è tanto più significativa se si pensa al principio guida della *lifelong learning* quale principio generale unificante in grado di portare a sintesi “la molteplicità e la complessità della domanda di formazione cui le istituzioni sono tenute a rispondere”. Tale principio pone al centro dell'attenzione il cittadino/utente e il suo “*diritto individuale di accesso permanente alle competenze nello spazio globale in termini di accesso a servizi formativi integrati e caratterizzati da un continuum della loro qualità di performance*”. In questa logica il bisogno formativo si esprime nelle diverse fasi di vita del soggetto e in rapporto alla sua condizione, alle conoscenze e competenze possedute e acquisite nei diversi contesti formali, informali e non formali. Da qui la necessità di superare una sequenzialità rigida delle macrotipologie formative, così come tradizionalmente si sono andate consolidando: OdI/OF, formazione superiore, formazione continua e permanente. Pur non potendo stabilire il peso reale che questo cambiamento di prospettiva ha generato nei singoli dispositivi regionali (e pur tenendo conto delle numerose variabili che sottendono le scelte e le strategie regionali su questa specifica materia), emerge nella prevalenza dei casi analizzati una tendenza all'aggregazione e all'integrazione dei criteri e dei requisiti in una duplice direzione: in verticale, lungo le tradizionali macrotipologie formative che, fatta salva la specificità dei requisiti previsti dal Dm del 29 novembre 2007, presentano un numero elevato di indicatori comuni su diversi criteri dell'accreditamento (risorse infrastrutturali e logistiche, affidabilità economico-finanziaria, capacità gestionali e risorse professionali, efficienza ed efficacia, relazioni con il territorio); in orizzontale, attraverso dispositivi regionali che tendono a integrare criteri e requisiti per i servizi di IFP, per i servizi di orientamento, per i servizi al lavoro.

È proprio in relazione a questa prospettiva che si pone, a nostro avviso, un potenziale nodo problematico rispetto all'OdI e più in generale rispetto al DDIF. Il presupposto di tale ragionamento sta nella convinzione che il Dm del 29 novembre 2007 non si è limitato ad introdurre requisiti aggiuntivi per tutte le strutture che erogano percorsi nell'ambito dell'OdI. Tale lettura risulterebbe riduttiva. Con questo regolamento si porta, invece, a compimento un percorso di graduale riconoscimento della specificità delle istituzioni scolastiche e formative (e delle rispettive strutture e sedi operative) che realizzano percorsi di istruzione e formazione per i giovani di età inferiore ai 18 anni. Tali istituzioni devono infatti connotarsi sostanzialmente come *strutture educative*: devono dimostrare un'intenzionalità educativa attraverso la progettazione di servizi di istruzione e formazione rivolti a questa specifica categoria

¹⁰ Accordo ai sensi dell'art. 8 c. 6 legge 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, Il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi. Allegato 1 – La struttura del nuovo sistema di accreditamento.

di cittadini/utenti, finalizzando le attività all'acquisizione dei traguardi formativi propri dell'OdI; devono porre al centro della propria azione l'allievo/a dimostrando capacità di personalizzazione delle attività didattiche e implementazione di metodologie formative peculiari; devono tradurre in azioni e soluzioni il principio della "presa in carico" della domanda degli utenti e delle famiglie, attraverso l'accoglienza senza esclusione e selezione di tutti i destinatari; devono dotarsi di risorse professionali con adeguati requisiti di professionalità e competenza; devono mostrare capacità di coinvolgimento delle famiglie nella condivisione e corresponsabilizzazione del percorso formativo; devono consolidare specifici rapporti con il territorio, con il mondo del lavoro e con quelle istituzioni e servizi che possono contribuire al perseguimento del successo formativo; devono possedere una dotazione logistica, strutturale e di attrezzature capace di connotarsi come un insieme di ambienti in grado di rispondere ai molteplici bisogni educativi, formativi, di aggregazione che questo tipo di utenza manifesta.

Analizzando i casi da questa specifica angolatura si possono meglio scorgere i possibili rischi che un'eccessiva tendenza all'uniformità dei requisiti inevitabilmente produrrebbe, a partire proprio dalla perdita della "specificità connotazione educativa" delle strutture accreditate per la realizzazione dei percorsi formativi validi ai fini dell'OdI. In alcuni casi sembra ancora prevalere nei dispositivi di accreditamento la tradizionale concezione dell'agenzia formativa, che tuttavia non può soddisfare tutti i requisiti che l'OdI e il DDIF richiedono. Non solo, ma su alcuni criteri in particolare risulta evidente che l'assenza di una declinazione specifica di requisiti e indicatori per questa tipologia di offerta formativa rischia non solo di vanificare l'obiettivo di un innalzamento della qualità del servizio, ma anche di provocare effetti distorsivi che vanno in direzione opposta alla qualificazione del sistema e dell'offerta. Si pensi, per esempio, al criterio di efficacia e di efficienza dei risultati, ancora più quando gli indicatori si devono rapportare a variabili di costo. Qui si pone inevitabilmente la necessità di valutare i percorsi di IFP secondo parametri che non possono essere assimilati a quelli di altre offerte formative. Non ha forse una sua specificità l'indicatore relativo al successo formativo (e occupazionale se riferito al DDIF/OF) di questi percorsi rispetto ad altre tipologie formative? Analogamente gli indicatori che misurano gli abbandoni, la dispersione, la mobilità degli utenti devono essere necessariamente contestualizzati e adeguati alla specifica natura di questa offerta formativa.

A bene vedere, il principio guida della *lifelong learning* introdotto nell'elaborazione della struttura del nuovo sistema di accreditamento¹¹, non vuole significare un riduzione o un'eliminazione delle differenziazioni dell'accREDITAMENTO in diverse tipologie. Piuttosto, l'intento sembra esattamente l'opposto. A partire dalla considerazione che le tradizionali macrotipologie non sono più sufficienti, o

¹¹ Ibid.

rischiano di essere troppo “rigide”, rispetto alla complessità e varietà con cui si manifesta la domanda sociale dei cittadini/utenti nelle diverse fasi della loro vita, occorre garantire un sistema di accreditamento flessibile che, attorno al principio unificante della *lifelong learning*, porti all’elaborazione di dispositivi regionali capaci di identificare tipologie formative più specifiche, in grado di rispondere a bisogni peculiari di determinate categorie di utenza in un particolare ambito territoriale, o a fronte di specifiche esigenze del mercato del lavoro. Quindi, un principio unificante ma per niente omologante, semmai incline a sollecitare i dispositivi regionali ad una maggior diversificazione in funzione delle peculiari caratteristiche dei destinatari.

3. FRIULI VENEZIA GIULIA

1) **Fonti**

Le fonti utilizzate sono:

- Allegato DGR 2249, Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni. Programma 2009-2011.
- Decreto 1389/LAVFOR 2008, Accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione.
- Allegato 1 al decreto 1389/LAVFOR DD 4.08.2008, Documentazione e modalità per la dimostrazione dei requisiti di accreditamento.
- Testo coordinato Regolamento per l'accREDITAMENTO delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della regione attività di formazione finanziate con risorse pubbliche. Testo modificato con D.P. Reg. 0176 del 21.07.2008.

2) **Soggetti ammissibili**

- Istituzioni scolastiche superiori statali e paritarie
- Enti di formazione professionale accreditati per la macrotipologia A (mediante aggregazione in ATS)

3) **Tipologie dell'offerta formativa**

L'offerta regionale per i giovani di età inferiore ai 18 anni è caratterizzata dalla presenza di percorsi triennali di IFP, realizzate in modalità integrata secondo una duplice possibilità:

- Tipologia A: Percorsi di integrazione a titolarità CFP (allievi iscritti presso gli enti di formazione professionale).
- Tipologia B: Percorsi di integrazione a titolarità scuole (allievi iscritti presso gli istituti scolastici superiori).

La declinazione organizzativa del percorso integrato varia secondo le intese e le convenzioni siglate, a livello territoriale, dalle singole istituzioni scolastiche e formative coinvolte, sulla base di uno schema regionale che scaturisce dalle intese con l'Ufficio scolastico regionale. Ciò significa che non è possibile definire un modello unico di articolazione/distribuzione tra scuola e CFP delle aree disciplinari e delle rispettive ore assegnate, sebbene sia prassi diffusa che nella tipologia A la scuola intervenga in prevalenza sulle competenze di base (in particolare sulle aree dei linguaggi, storico-socio-economica e scientifica), mentre nella tipologia B il CFP intervenga soprattutto sul laboratorio e le discipline tecnico-professionali.

La peculiarità regionale consiste tuttavia, non tanto nell'articolazione dell'offerta formativa (che si configura come una classica offerta di

integrazione, semmai con maggiori elementi di flessibilità organizzativa e curricolare rispetto ad altri modelli di percorsi integrati) quanto piuttosto nelle modalità di attribuzione dei percorsi. La Regione, infatti, prevede l'assegnazione delle risorse per l'intero triennio 2009-2011, ad un unico soggetto sotto forma di ATS tra gli enti di formazione professionale rappresentativi sul territorio regionale, nella convinzione che ciò possa facilitare il perseguimento di diversi obiettivi:

- garantire maggior stabilità e visibilità all'offerta regionale per i giovani di età inferiore ai 18 anni ai fini del conseguimento di una qualifica professionale e di crediti formativi;
- rispondere in modo più efficace ai fabbisogni formativi territoriali potenziando il raccordo tra sistema formativo e sistema del lavoro e delle imprese;
- rafforzare ed estendere l'integrazione con il sistema scolastico;
- favorire economie di scala nei processi gestionali degli enti di formazione accreditati sulla macrotipologia A – OdI
- favorire l'integrazione delle risorse finanziarie regionali attraverso il ricorso, da parte dell'ATS, ad ulteriori risorse finanziarie reperibili in una logica di massimizzazione delle stesse;
- favorire la flessibilità curricolare attraverso l'adozione di un impianto metodologico condiviso con possibilità di personalizzazione dei percorsi formativi;
- semplificare le prassi amministrative e burocratiche;
- favorire la promozione e l'implementazione di iniziative di miglioramento della qualità dei processi formativi.

I percorsi prevedono una durata di 1.200 ore annue, di cui 150 ore di LARSA/personalizzazione.

4) Requisiti di accreditamento

Nella normativa regionale sono tenuti all'accreditamento gli enti pubblici non territoriali ed in particolare le Istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore e i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, e gli enti privati che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche. Occorre tuttavia precisare che le Istituzioni Scolastiche di scuola secondaria superiore ed i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non sono tenuti all'accreditamento sulla macrotipologia A (OdI).

L'accreditamento regionale prevede due diversi regolamenti: uno generale modificato con D.P. Reg. 0176 del 21.07.2008, che riguarda l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della regione attività di formazione finanziate con risorse pubbliche; uno più specifico che disciplina l'accreditamento delle sedi formative che concorrono all'adempimento dell'OdI di cui alla Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, commi 622 e 624, emanato con D.P. Reg. 0198 del 4.08.2008 e pubblicato sul BUR del 13.08.2008. Occorre quindi precisare distintamente i requisiti contenuti nei due riferimenti.

Il recepimento delle indicazioni contenute nel Decreto ministeriale è quindi avvenuto tramite l’emanazione di un nuovo regolamento che prevede la dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti di accreditamento:

- l’ente è tenuto a presentare un documento che descrive il progetto educativo finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dal regolamento sull’OdI, nonché le misure di accompagnamento adottate nell’ambito dei percorsi triennali di IFP per favorire il successo formativo degli allievi. Inoltre, il documento deve descrivere le modalità con le quali l’ente assicura la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative relative ai percorsi integrati, nonché la descrizione delle modalità di certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento. Per tutti gli enti che aderiscono all’associazione temporanea di scopo, può essere presentato un documento congiunto sottoscritto da tutti i partner, più una dichiarazione del rappresentante legale che attesta l’impegno dell’ente a far proprio il progetto educativo sottoscritto e ad adottare le misure in esso previste: accompagnamento, collegialità della progettazione, certificazione periodica e finale dei risultati;
- l’ente deve dimostrare l’impegno ad utilizzare, in relazione ai saperi e alle competenze previste dal DM 139 (OdI) docenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria superiore; diploma di laurea inerente l’area di competenza e di un’esperienza di insegnamento di almeno 12 mesi, non necessariamente continuativi; diploma di scuola secondaria superiore ed un’esperienza specifica di almeno 45 mesi di insegnamento, non necessariamente continuativi.

Il regolamento generale sull’accreditamento presenta, invece, la classica articolazione in tre macrotipologie: A) obbligo formativo, B) formazione superiore e C) formazione continua e permanente. Tuttavia si tratta di un regolamento unico e solo in relazione ad alcuni limitati requisiti si possono individuare indicatori e parametri specifici in rapporto all’OF/DDIF. Inoltre è previsto un accreditamento aggiuntivo (per ambiti speciali) nel caso di candidature alla gestione di attività formative per categorie svantaggiate: disabili, migranti extracomunitari, migranti nomadi, minoranze linguistiche, etniche e religiose, persone inquadabili nei fenomeni di nuova povertà, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti.

Il regolamento generale identifica i seguenti requisiti.

a) Prerequisiti generali

L’esplicita previsione, tra le finalità statutarie, dell’erogazione di formazione professionale, l’assenza di scopo di lucro esplicitata nello statuto, l’effettiva erogazione di formazione per almeno 500 ore nei 18 mesi precedenti la domanda di accreditamento, l’affidabilità economico-finanziaria e patrimonio valutati sulla base degli ultimi due bilanci di esercizio chiusi, il rispetto degli obblighi previdenziali e assicurativi e per gli enti che si candidano all’accreditamento nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo

formativo per ambiti speciali), l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale; l'affidabilità del legale rappresentante e la certificazione del sistema di qualità.

b) Requisiti di risorsa

Si riferiscono ai requisiti relativi alle strutture, attrezzature e agli arredi (art. 8), alle risorse umane (art. 9) e al sistema di relazioni (art. 10). Nel primo caso l'accreditamento prevede la disponibilità presso strutture ubicate nel territorio regionale di attrezzature e arredi coerenti con la normativa vigente, sia per quanto concerne gli spazi destinati alle attività amministrative sia per quel che riguarda la sede didattica, i laboratori professionali, il laboratorio di informatica e le aule generiche. Rispetto all'OF e all'OF per ambiti speciali, l'ente deve disporre, anche se non necessariamente in via esclusiva, di aree ricreative e di strutture sportive, nonché di strutture di riabilitazione fisica. Allo stesso modo, tutte le attrezzature, le aule e i laboratori nonché gli arredi devono essere adeguati in rapporto alla disabilità dell'utenza interessata. Uno specifico allegato (all. D) al testo coordinato (regolamento) precisa i requisiti relativi alle strutture, alle attrezzature e agli arredi, in rapporto alla sicurezza e all'igiene delle sedi amministrative, delle sedi didattiche, delle aule e dei laboratori nonché dei servizi igienici. L'allegato indica inoltre l'elenco dei documenti da presentare per ogni sede (documenti generali, documenti specifici inerenti la sicurezza, gli impianti, le attrezzature, i servizi, le barriere architettoniche...) Rispetto al requisito relativo alle risorse umane, la sede operativa deve dimostrare la disponibilità di un insieme di risorse umane definito nucleo, in grado di garantire il presidio dei processi di direzione, amministrazione, gestione organizzativa nonché dei processi di produzione dei servizi formativi. Per ciascuno dei processi fondamentali (analisi dei fabbisogni, progettazione interventi, monitoraggio e valutazione, gestione del sistema informativo) deve essere indicato un referente tra le risorse umane interne o comunque tra coloro che operano in modo continuativo (almeno 800 ore uomo/anno) all'interno della sede. L'allegato E descrive i requisiti specifici per ciascuna delle risorse umane interessate, distinguendo tra i processi di direzione, amministrazione e gestione (direzione, servizio amministrativo contabile, servizio di segreteria) dai processi di erogazione del servizio. Con riferimento a questi ultimi si specificano i requisiti relativi alle figure di coordinamento e tutoraggio. Per il coordinamento sono richieste competenze relative alle attività di organizzazione e gestione delle risorse umane, nonché di preparazione, programmazione e realizzazione delle azioni formative. L'esperienza richiesta prevede 24 mesi, non necessariamente continuativi, nel campo della formazione. Tale esperienza deve riferirsi ai 10 anni antecedenti la data della domanda di accreditamento. La disponibilità temporale minima deve essere di almeno 800 ore annue. Per il tutoraggio sono richieste competenze significative in relazione ai processi di supporto all'apprendimento, individuale o di gruppo, ai processi di supporto all'ingresso e all'uscita dal percorso formativo, alla gestione delle attività di stage e di tirocinio. Relativamente all'accreditamento per ambiti speciali, è richiesta un'esperienza specifica aggiuntiva, coerente con

le problematiche delle diverse tipologie di utenza e di svantaggio. L'esperienza prevista è di almeno 24 mesi, non necessariamente continuativi, nel ruolo di tutoraggio nel campo della formazione o dell'erogazione di servizi alle imprese. Tale esperienza deve riferirsi ai 10 anni antecedenti la data della domanda di accreditamento. La disponibilità temporale minima deve essere di almeno 800 ore annue. Infine per quanto concerne il sistema di relazioni, il regolamento prevede l'obbligo di dimostrare la disponibilità di relazione strutturate con gli attori del sistema locale di rappresentanza istituzionale, sociale ed economico. Nello specifico dell'OF l'ente deve dimostrare la presenza dei seguenti requisiti: 1) un documento che attesti le relazioni con le famiglie degli allievi; 2) nel caso di accreditamento per ambito speciale deve essere disponibile anche un protocollo o accordo con un soggetto dei servizi socio-sanitari territoriali con indicazione degli obiettivi della relazione, delle modalità di conduzione della stessa, degli impegni assunti e della durata della relazione; 3) le relazioni integrate con il sistema dell'istruzione e dell'università devono essere attestate, in fase di accreditamento, dalla presenza di un protocollo o accordo con uno o più soggetti de sistema educativo, con indicazione degli obiettivi della relazione, delle modalità di conduzione della stessa, degli impegni assunti e della durata della relazione. In fase di verifica del soggetto accreditato è richiesta la dimostrazione dell'effettivo e concreto utilizzo del protocollo. Il protocollo viene ritenuto conforme quando la sottoscrizione coinvolge almeno due soggetti appartenenti a due diversi sotto sistemi educativi (istruzione, formazione professionale, università).

c) Requisiti di processo

L'allegato al regolamento identifica, per ciascun processo, i requisiti specifici. I processi fondamentali riguardano: l'analisi dei fabbisogni, la progettazione degli interventi, il monitoraggio e la valutazione, la gestione del sistema informativo. Non vengono definiti specifici indicatori ma si prevede sempre la presenza di "modalità strutturate" di rilevazione dei fabbisogni, di progettazione (di massima, di dettaglio, di personalizzazione), di monitoraggio e valutazione, di gestione del sistema informativo attraverso l'organizzazione ed il mantenimento dei flussi documentali interni e degli archivi.

d) Requisiti di risultato corrispondenti ai livelli di efficacia, efficienza e gradimento

I requisiti di efficacia riguardano principalmente i seguenti parametri: il livello di partecipazione è misurato mediante il rapporto tra ore corso effettuate e previste, che non deve superare lo scostamento dello 20%; il livello di copertura complessiva è misurato mediante il rapporto tra numero allievi iscritti e previsti, il cui scostamento non deve essere superiore al 30%; il livello di abbandono misura il rapporto tra numero allievi che hanno frequentato almeno il 70% del percorso e numero allievi iscritti, con uno scostamento consentito che non deve superare il 30%; il livello di successo formativo misura il rapporto tra numero allievi qualificati e numero allievi iscritti, con

uno scostamento che non può superare il 30%. Per quanto concerne l'OF non sono richiesti, ai fini dell'accreditamento, gli indici di efficienza né quelli di efficienza ed efficacia in relazione all'accreditamento per ambiti speciali. Infine, rispetto al requisito di gradimento, il livello di soddisfazione dell'utenza, misurato mediante il rapporto tra allievi soddisfatti¹² e allievi che hanno terminato il corso, non deve essere inferiore al 70%.

5) Modalità di finanziamento

La principale peculiarità che caratterizza la programmazione dell'offerta formativa per i giovani di età inferiore a 18 anni è riconducibile alla scelta di attribuire ad un unico soggetto responsabile l'intera offerta sul territorio regionale, con la sola esclusione degli apprendisti e dell'utenza in situazione di svantaggio. L'avviso pubblico allegato alla DGR 2249 stabilisce che le candidature possono essere presentate esclusivamente da ATS composte da soggetti accreditati per la macrotipologia A (OdI).L'associazione temporanea deve inoltre dimostrare la presenza di una struttura organizzativa in cui siano previsti i seguenti organismi:

- un comitato di pilotaggio composto dai rappresentanti legali degli enti facenti parte dell'ATS con compiti di carattere generale e nomina dei rappresentanti che hanno il compito di mantenere relazioni con la direzione regionale;
- una direzione della progettazione che si occupa di garantire uniformità alla progettazione formativa, coerenza rispetto agli standard di competenza, raccordo metodologico, organizzativo e gestionale tra tutte le iniziative realizzate nelle diverse aree professionali;
- una direzione del controllo e del monitoraggio che si occupa di verificare periodicamente la qualità delle azioni formative;
- direzione amministrativa e della rendicontazione con compiti di gestione amministrativa e predisposizione dei documenti rendicontativi;
- una direzione della promozione dell'offerta formativa e dell'orientamento e dei rapporti con l'utenza e le famiglie.

Il soggetto responsabile si impegna ad attivare in ciascuna provincia percorsi formativi inerenti profili professionali coerenti con il fabbisogno formativo e occupazionale provinciale, nonché a garantire la disponibilità di un numero adeguato di ambienti formativi accreditati in rapporto al volume di attività previsto. Al soggetto responsabile spetta anche il compito di predisporre un piano annuale di formazione che deve descrivere le principali linee di intervento sul piano pedagogico, didattico, organizzativo, progettuale, nonché evidenziare il soddisfacimento del fabbisogno formativo territoriale con riferimento ai bisogni espressi dalle famiglie e dal mercato del lavoro. Inoltre, secondo le indicazioni dell'avviso regionale, il piano deve essere formulato "tenendo conto della possibilità e dell'opportunità di prevedere la massima flessibilità nell'organizzazione curricolare dei percorsi formativi anche

¹² Allievi che hanno espresso una valutazione almeno sufficiente.

attraverso forme estese di personalizzazione degli stessi, l'avvio di attività formative senza alcun limite inerente il numero minimo di allievi previsti, la promozione di percorsi formativi individuali e la creazione di gruppi classe ad hoc per la specifica frequenza di determinate unità formative o di apprendimento indipendentemente dal percorso formativo effettivamente frequentato”.

L'avviso pubblico allegato alla DGR 2249 descrive le indicazioni in relazione al finanziamento delle attività formative, secondo specifiche modalità di calcolo. Per i percorsi integrati da uno o più istituti scolastici i cui allievi sono iscritti negli anni 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 presso un ente di formazione professionale facente parte dell'ATS, si prevede che le risorse ai sensi della LR 76/82 siano assegnate considerando che:

- 3.200 è convenzionalmente il numero di allievi iscritti ai percorsi formativi, con un'articolazione che prevede 1.150 allievi nella prima annualità 2009-/10, 1.050 nella seconda annualità 2010/11, 1.000 nella terza annualità 2011/12. Qualora il numero di allievi reali fosse superiore o inferiore a quello stimato nella misura di 3.200, la direzione regionale competente provvede all'adeguamento dei finanziamenti;
- il finanziamento è calcolato su percorsi formativi di durata pari a 1.200 ore, comprensive della quota oraria di competenza del sistema scolastico, per la quale può essere riconosciuto un costo non superiore a quello determinato dal CCNL;
- è stabilita in 6,58 €(costo a preventivo) il parametro di costo ora/allievo e non si prevede alcun limite al numero minimo di allievi per l'avvio delle attività formative. Ne consegue che il costo annuo allievo dovrebbe essere pari a 7.896,00 € (a preventivo).

Per i percorsi integrati da uno o più enti di formazione professionale facenti parte dell'ATS i cui allievi sono iscritti per gli anni 2009/10, 2010/11, 2011/12 presso un istituto scolastico statale, si prevede che le risorse siano stanziare a valere sul FSE 2007/13 e assegnate considerando che 90,00 € è il parametro ora/corso (massimale) utilizzato per il finanziamento della quota di percorso realizzata dalla formazione professionale.

4. LAZIO

1) **Fonti**

Le fonti utilizzate sono:

- DGR n. 602 del 5.08.2008, Indirizzi e linee guida per le province in materia di attività formative, relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale. A.f. 2008/09.
- DGR n. 510 del 3.07.2007, Sistema formativo regionale. Obbligo formativo e percorsi di istruzione e formazione professionale. A.f. 2007/08.
- DGR n. 968 del 29.11.2007, Approvazione della nuova Direttiva Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio.

2) **Soggetti ammissibili**

Per i percorsi di IFP:

- Istituzioni formative con sedi accreditate per la macrotipologia “Obbligo formativo/Obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale”.
- Centri afferenti le amministrazioni provinciali e comunali.
- Istituzioni scolastiche partner.

3) **Tipologie dell’offerta formativa regionale**

a) Percorsi triennali di IFP

Si tratta di percorsi che si rivolgono a minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni, che hanno terminato il primo ciclo di istruzione. Per i primi anni i corsi sono avviati con un numero di iscritti pari a 23, con possibilità di riduzione a 20, a seguito di una valutazione dell’amministrazione provinciale di particolari esigenze territoriali o di sicurezza, con conseguente riparametrazione. Per i secondi e terzi anni il numero minimo di iscritti deve essere pari a 18. La durata dei percorsi è pari a 3.150 ore complessive, con possibilità di personalizzare le attività fino ad un massimo del 15% del monte ore complessivo, per azioni di recupero, approfondimento, sostegno ad allievi in difficoltà, sviluppo di attività motorie e sportive o per la gestione di passaggi intra e intersistemici.

L’articolazione dei percorsi formativi deve garantire l’acquisizione di competenze di base, competenze comuni ai macrosettori (informatica, sicurezza, igiene), competenze tecnico-professionali. Le competenze trasversali devono essere sviluppate in tutte le aree formative.

Il progetto formativo viene realizzato dall’istituzione formativa in convenzione con un’istituzione scolastica nominata dalla direzione generale dell’USR, d’intesa con Regione e Province, sulla base di criteri di territorialità e coerenza con i settori professionali di riferimento della sperimentazione. Le linee guida regionali prevedono la costituzione di un gruppo paritetico di coprogettazione,

presieduto congiuntamente dal direttore del CFP e dal dirigente scolastico, e costituito da docenti del CFP e della scuola, in misura del 50% delle due componenti, in modo da rappresentare tutte le diverse aree formative interessate. Il gruppo presiede alle funzioni di progettazione (definizione dei livelli di apprendimento in coerenza agli standard nazionali e regionali, organizzazione generale del percorso, individuazione delle modalità di verifica degli apprendimenti), di flessibilizzazione degli interventi formativi in funzione di specifici bisogni dell'utenza, di comunicazione in relazione all'assolvimento dell'OdI. Ogni percorso prevede inoltre la nomina di due *tutors*, uno dell'ente di formazione e uno della scuola, in grado di presidiare le misure di accompagnamento e di supporto agli allievi: l'orientamento e il riorientamento, i rapporti con le famiglie e con il territorio, le azioni di sostegno per allievi in difficoltà. Tutti i progetti devono inoltre prevedere interventi di accoglienza, valutazione dei crediti in ingresso, gestione dei passaggi, personalizzazione del percorso, certificazione e riconoscimento dei crediti formativi.

Il personale docente è costituito da operatori dell'istituzione formativa in possesso dei requisiti previsti dal CCNL della formazione professionale. Mediante la convenzione con l'istituzione scolastica è possibile anche prevedere l'utilizzo di personale scolastico. In tal caso le docenze dovranno essere realizzate al di fuori dell'orario di servizio e retribuite con contratti di prestazione d'opera con i fondi assegnati dalle province.

b) Percorsi di durata inferiore al triennio, realizzati nei centri di formazione professionale, e rivolti all'inclusione e all'acquisizione della qualifica professionale da parte di quei giovani, di età superiore ai 16 anni, che hanno assolto l'OdI o hanno già maturato, nei percorsi scolastici e formativi, crediti formativi riconosciuti

Sono percorsi rivolti a destinatari di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che hanno assolto l'OdI, che hanno maturato crediti formativi riconosciuti e vogliono completare un percorso formativo per il conseguimento di una qualifica professionale. Si tratta, pertanto, di percorsi che si caratterizzano in termini di flessibilità degli interventi (struttura modulare, UFC, certificazione e riconoscimento dei crediti), personalizzazione e individualizzazione (orientamento e riorientamento, recuperi e approfondimenti, moduli integrativi per la gestione di passaggi, supporto agli allievi in difficoltà, piani individualizzati per allievi in situazione di disabilità), adozione di misure di accompagnamento e tutoraggio, di metodologie didattiche attive, di potenziamento dei rapporti con le famiglie e i soggetti territoriali. Si tratta di percorsi di durata annuale o biennale, con un numero di ore non inferiore alle 1050, in parte dedicate al recupero o consolidamento delle competenze di base, ma con un graduale incremento delle ore destinate ad attività di tirocinio e sviluppo delle competenze tecnico-professionali. Per lo stage, in particolare, è previsto un monte ore minimo del 20% sull'intero percorso formativo. Inoltre, si prevede la possibilità di personalizzare le attività fino ad un massimo del 15% del monte ore complessivo, per azioni di recupero, approfondimento,

sostegno ad allievi in difficoltà, sviluppo di attività motorie e sportive o per la gestione di passaggi intra e intersistemici.

L'articolazione dei percorsi formativi deve garantire l'acquisizione di competenze di base, competenze comuni ai macrosettori (informatica, sicurezza, igiene), competenze tecnico-professionali. Le competenze trasversali devono essere sviluppate in tutte le aree formative.

Per le prime annualità è prevista l'attivazione di percorsi con un numero minimo di allievi pari a 23. Sulle seconde annualità le amministrazioni provinciali hanno facoltà di accettare modifiche al numero minimo senza tuttavia scendere al di sotto dei 20 allievi con riparametrazione dei costi.

Il personale docente è costituito da operatori dell'istituzione formativa in possesso dei requisiti previsti dal CCNL della formazione professionale. Mediante la convenzione con l'istituzione scolastica è possibile anche prevedere l'utilizzo di personale scolastico. In tal caso le docenze dovranno essere realizzate al di fuori dell'orario di servizio e retribuite con contratti di prestazione d'opera con i fondi assegnati dalle province.

4) Requisiti di accreditamento

Attraverso la DGR n. 968, la Regione Lazio ha approvato la nuova normativa di accreditamento delle strutture di IFP, "secondo una modalità unitaria, coerente con la natura educativa dei percorsi e fondata sui criteri di qualità delle strutture che svolgono attività educative in tema di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni". Con questa Direttiva la regione recepisce inoltre le indicazioni del DM 29.11.2007 relative ai requisiti dei docenti impegnati in OF e OdI.

I soggetti che richiedono l'accreditamento per la macrotipologia "obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale" (si veda Art. 6) sono tenuti ad applicare, al personale dipendente impegnato nei percorsi "obbligo formativo/obbligo di istruzione", il CCNL degli operatori della Formazione professionale convenzionata. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, c. 1 del Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, tali soggetti dovranno essere organismi senza fini di lucro e che offrano servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo.

Il modello di accreditamento regionale adotta quali ambiti di accreditamento le tre classiche macrotipologie formative già previste dall'art. 5 c. 3 del DM 166/2001: OF/OdI, formazione superiore, formazione continua, a cui si aggiunge l'orientamento. Tuttavia, tale suddivisione risulta in parte ridimensionata nelle tabelle dei requisiti, poiché il modello regionale, ispirandosi al principio generale della *lifelong learning*, riduce la distinzione di requisiti tra le diverse tipologie formative al fine di garantire un continuum di standard di qualità delle performance richieste agli operatori.

Nell'impianto regionale i requisiti di accreditamento vengono distinti in *requisiti di ammissibilità*, che riguardano solamente i soggetti, ed i *criteri*, che possono invece essere inerenti sia ai soggetti sia alle rispettive sedi operative.

Per quanto concerne la macrotipologia OF/OdI, i *requisiti di ammissibilità* prevedono la presenza nella statuto della finalità formativa e di un volume di affari derivante dall'attività di formazione pari ad almeno il 70% dell'attività complessiva, da calcolare sulla base della media dei dati di bilancio degli ultimi tre anni. Sono esentate dalla dimostrazione di tale requisito le scuole e gli istituti professionali statali e paritari ed i CFP pubblici.

Per quanto concerne invece i *criteri di accreditamento*, questi sono suddivisi in cinque categorie: affidabilità economico finanziaria, capacità gestionali e risorse professionali, efficacia ed efficienza, interrelazioni maturate con il territorio, risorse infrastrutturali e logistiche.

a) Capacità gestionali e risorse professionali (soggetto)

I requisiti di questo criterio riguardano la trasparenza del modello organizzativo, le procedure di qualità, le procedure di pubblicizzazione, l'aggiornamento delle risorse umane della sede operativa, le funzioni di governo (direzione, responsabile dei processi di gestione economico-amministrativa, responsabile del processo di analisi e definizione del fabbisogno, responsabile del processo di progettazione, responsabile del processo di erogazione dei servizi). Con specifico riferimento alla macrotipologia dell'OF vengono inoltre identificati i ruoli di docenza e tutoring/orientamento. Per la docenza sono descritti i seguenti requisiti: il livello di istruzione prevede l'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o in via transitoria il diploma di laurea inerente l'area di competenza ed una sufficiente esperienza oppure il diploma di scuola secondaria superiore ed un'esperienza quinquennale. Due anni di esperienza specifica sono previsti per la docenza con utenze speciali. Un altro requisito è quello relativo all'aggiornamento delle competenze professionali mediante la partecipazione ad attività formative attinenti la funzione ricoperta per almeno 24 ore negli ultimi 24 mesi. Dal punto di vista contrattuale è vincolante l'applicazione del CCNL degli operatori della formazione professionale per il personale dipendente, mentre negli altri casi si parla di rapporti di collaborazione della durata equivalente alle attività di docenza e delle attività preliminari e successive, nelle forme consentite dalla legge. Per il ruolo di tutoring/orientamento sono descritti i seguenti requisiti: il livello di istruzione prevede il diploma di laurea e due anni di esperienza nel sistema di istruzione o formazione professionale. In alternativa il titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza nell'istruzione o formazione professionale, o un diploma di laurea e un'ulteriore formazione specifica nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento, dell'orientamento e della gestione delle dinamiche di gruppo. Due anni di esperienza specifica sono inoltre previste per le attività rivolte ad utenze speciali. Dal punto di vista contrattuale i requisiti sono i medesimi previsti per il ruolo di docente, sebbene nel caso di personale non dipendente sia specificato che lo svolgimento della funzione deve avvenire "in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, di durata non inferiore a 36 mesi

b) Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate (soggetto)

Per questo criterio, in relazione alla macrotipologia dell'OF è rilevante segnalare i seguenti requisiti: le procedure strutturate di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti prevedono che almeno l'80% degli utenti che terminano le attività formative e di orientamento debbano essere intervistati. Il valore obiettivo viene annualmente comunicato dalla regione. il rapporto tra numero di ore degli utenti rendicontati e numero ore degli utenti approvate a progetto deve essere uguale o superiore a 0,8, così come il rapporto tra numero di utenti che hanno terminato un percorso o sono passati ad altri indirizzi/canali di studio e numero di utenti autorizzati deve essere uguale o superiore a 0,8. Devono essere previste procedure strutturate di rilevazione degli esiti occupazionali degli utenti (almeno l'80% degli utenti qualificati devono essere intervistati). Il valore obiettivo viene annualmente comunicato dalla Regione.

c) Interrelazione maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio (soggetto)

I requisiti di questo criterio riguardano l'esistenza di relazioni con gli attori dei sistemi che operano nella rete regionale dei servizi per il *lifelong learning* (per l'OF soprattutto istituzioni scolastiche e altri organismo formativi); per utenze speciali i servizi sociali e le associazioni del volontariato e del terzo settore e l'osservazione sistematica annuale del proprio sistema socio-economico territoriale di riferimento finalizzata alla lettura dei fabbisogni formativi e professionali.

d) Risorse infrastrutturali e logistiche (sede operative)

I requisiti di questo criterio riguardano la disponibilità, regolarità, accessibilità e visitabilità dei locali, la sicurezza sul luogo di lavoro, l'adeguatezza della dotazione di spazi e attrezzature informatiche della sede operativa e l'adeguatezza dei laboratori. Questi ultimi due requisiti risultano particolarmente significativi per la macrotipologia OF/OdI. Il requisito degli spazi e delle attrezzature informatiche prevede almeno 102 mq netti di superficie esclusi i laboratori, di cui almeno 50 destinati alle funzioni di governo. È inoltre prevista la presenza di almeno un'aula didattica di 26 mq netti e di un'aula informatica della medesima superficie, dotata delle attrezzature minime (1 PC ogni due allievi, con collegamento internet per ciascun PC e una stampante). Il requisito dell'adeguatezza dei laboratori prevede la presenza di almeno 30 mq netti di superficie nonché caratteristiche strutturali e funzionali coerenti con le norme vigenti relative alle attività previste.

5) Modalità di finanziamento

Il primo e secondo anno dei percorsi triennali sperimentali, in quanto rientrante nell'OdI, viene finanziato con risorse regionali e statali. Le risorse a valere sul FSE 2007/13 sono destinate a finanziare i terzi anni dei percorsi triennali sperimentali più tutte le attività formative di durata inferiore al triennio, rivolte ad allievi con più di 16 anni.

Secondo le linee guida regionali, i costi massimi ammissibili sono:

- per ciascun anno dei percorsi triennali di IFP, il finanziamento non può essere superiore a 110.000 €
- per i percorsi inferiori al triennio l'importo massimo finanziabile è di 100.000 €
- per i corsi rivolti esclusivamente ad allievi disabili il costo massimo è di 130.000 € anche in considerazione della necessità di assicurare i percorsi personalizzati e mirati.

Se la prima annualità di un percorso triennale prevede 1050 ore, si avvia con un numero minimo di allievi pari a 23 e il finanziamento massimo è pari a 110.000,00 € se ne ricava, a preventivo, un costo ora corso pari a 104,76 € e d un costo ora/allievo indicativo pari a 4,55 €

5. LIGURIA

1) **Fonti**

Le fonti utilizzate sono:

- DGR n. 1608 del 21.12.2007, Allegato Modello di accreditamento delle strutture formative – Macrotipologia A attività di istruzione e formazione professionale rivolte ai giovani di età inferiore ai 18 anni.
- Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento delle strutture formative per la macrotipologia A, Attività di istruzione e formazione professionale rivolte ai giovani di età inferiore ai 18 anni.
- Decreto n. 1579 del 16.08.2008, Percorsi di qualificazione professionale 2008/11.
- Indicazioni Regionali, Allegati 1, 2, 3, 4, 5 al decreto 1579.
- DGR n. 1581, Iniziativa regionale sperimentale relativa ai percorsi di istruzione e formazione professionale per il triennio 2008/11.
- DGR n. 1581, Allegato 1: Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale triennio 2008/11. Avviso di presentazione e selezione delle candidature dei soggetti attuatori.

2) **Soggetti ammissibili**

- Istituti scolastici Tecnici, Professionali e Istituti d'Arte i cui indirizzi di studio siano affini alle qualifiche professionali previste dal repertorio regionale.
- Strutture formative di organismi con sedi operative già accreditate per la macrotipologia A, "Attività riferite all'ex obbligo formativo".

L'avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento precisa che "per organismo pubblico e privato che eroga servizi formativi deve intendersi un qualsiasi soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia tra le proprie finalità istituzionali la formazione professionale, che escluda espressamente lo scopo di lucro, che applichi il contratto della formazione professionale e assimilati (enti locali e scuole edili)" Allo stesso modo si definisce struttura formativa "la struttura operativa di un organismo formativo in possesso delle funzioni di direzione, coordinamento di sede, gestione economico-finanziaria, gestione operativa (progettazione realizzazione e monitoraggio di attività formative) e adeguate unità immobiliari e strutturali".

3) **Tipologie dell'offerta formativa regionale**

Attualmente l'offerta regionale per l'assolvimento dell'OdI e del DDIF, è assorbita interamente dai percorsi triennali sperimentali. Nella fascia di età extra OdI è presente in misura limitata sul piano quantitativo un'offerta di corsi provinciali, di durata variabile (mediamente annuali), di tipo polisettoriale,

finalizzati ad accogliere l'utenza in esubero dai percorsi triennali e/o per offrire percorsi di recupero ed inserimento lavorativo.

I percorsi regionali sperimentali di IFP sono destinati ai giovani in OdI che nell'anno scolastico 2007/2008 hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado o che lo hanno conseguito negli anni precedenti e che alla data del 1 settembre 2008, non hanno ancora compiuto 16 anni.

I percorsi presentano le seguenti caratteristiche:

- una durata triennale;
- una formazione culturale ampia dei giovani, relativa alle aree professionali interessate, anche mediante forme di interazione tra istruzione e formazione professionale;
- il conseguimento di una qualifica di IFP, corrispondente al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE), sulla base del Protocollo d'intesa del 29.07.2003 tra la Regione Liguria, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS);
- un impianto metodologico e didattico centrato sulla personalizzazione dei percorsi, su una didattica di tipo laboratoriale e interdisciplinare (unità di apprendimento), sulla valutazione e certificazione delle competenze;
- la possibilità di passaggio concordato ad altri percorsi di istruzione e formazione tramite LARSA;
- la possibilità di prosecuzione degli studi sia all'interno della programmazione regionale (corsi di specializzazione post qualifica) sia in percorsi di istruzione secondaria superiore, in base alle possibilità offerte dalla normativa vigente e mediante convenzioni tra CFP e istituzioni scolastiche.

Nell'avviso di presentazione e selezione delle candidature (all. 1 alla DGR 1581) si precisa inoltre che la realizzazione dei percorsi triennali sperimentali può comportare diverse soluzioni organizzative:

- percorsi realizzati da una singola sede formativa accreditata;
- percorsi realizzati da più sedi formative accreditate tramite accordo organizzativo;
- percorsi realizzati in integrazione tra uno o più istituti scolastici e una o più sedi formative accreditate, tramite accordo organizzativo;
- percorsi realizzati da una singola istituzione scolastica o da più istituzioni scolastiche in rete.

Nel caso di percorsi formativi integrati, l'accordo organizzativo deve necessariamente prevedere alcune condizioni considerate vincolanti: la cooperazione per la fasi di progettazione, gestione e valutazione del processo formativo; la titolarità dell'istituzione scolastica dei percorsi formativi, secondo classi di ordinamento costituite secondo la normativa vigente in materia di formazione di classi scolastiche; la titolarità della sede formativa accreditata della gestione amministrativa e della rendicontazione dei percorsi, secondo la normativa regionale; l'utilizzo, a fianco dei docenti titolari della classe, di personale dell'istituzione formativa per attività di tutoring, orientamento, docenza in compresenza, LARSA.

L'articolazione dei percorsi prevede una durata annua di 1.050 ore, di cui 900 rivolte ad un percorso comune al gruppo classe e 150 rivolte ad interventi di personalizzazione, nell'ambito dei laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA) con frequenza obbligatoria.

4) Requisiti di accreditamento

Attraverso la DGR n. 1608 del 21.12.2007, la Regione ha approvato uno specifico documento di accreditamento per le strutture formative operanti all'interno della macrotipologia A (OdI/DDIF), ai sensi dell' art. 1, c. 624 della legge 296/2006. In base al nuovo modello, si prevede per la specifica macrotipologia un percorso distinto in tre passaggi, mediante i quali si procede ad integrare all'accREDITamento esistente nuovi criteri e requisiti per le strutture che svolgono attività educative in tema di IFP rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni.

L'impianto complessivo risulta così definito:

- 1° passaggio: ribadisce i criteri relativi al DM 25.05.2001 (DGR 1219/2002 e s.m.), e precisamente quelli inerenti le capacità gestionali e logistiche, le capacità economico finanziarie, i livelli di efficacia ed efficienza (nelle attività precedentemente realizzate), le relazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;
- 2° passaggio: in coerenza con il decreto legislativo 226/2005 e mediante il recepimento del decreto relativo all'accREDITamento in OdI del 29.11.2007, definisce i criteri di qualità delle strutture che svolgono attività educative in tema di IFP rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, e precisamente: l'esperienza nell'ambito della macrotipologia (non necessario per i nuovi organismi), il progetto educativo, i requisiti dei docenti e degli esperti, le capacità logistiche in prospettiva educativa, l'offerta formativa e dei servizi di supporto didattico, le metodologie, gli esiti qualitativi dei percorsi;
- 3° passaggio: definisce specifici criteri/requisiti per ciascuna delle aree professionali su cui l'organismo intende accreditarsi, individuando i criteri relativi al personale docente e agli esperti per l'area professionale, alle strutture logistiche e alle attrezzature specifiche per i laboratori, alle relazioni con il territorio (servizi ed aziende partner) nell'ambito dell'area professionale.

Di tutti questi requisiti, quelli inerenti le capacità logistiche, economico-finanziarie e l'esperienza pregressa (quest'ultimo solo per le strutture già operanti) sono considerati prioritari ai fini dell'attribuzione delle tipologie di giudizio. Gli istituti scolastici non sono invece tenuti alla dimostrazione dei requisiti giuridici nonché di quelli relativi al progetto educativo e ai servizi di supporto didattico.

Il modello di accREDITamento regionale risulta così composto di 10 criteri di qualità, per ciascuno dei quali si prevedono specifici requisiti, indicatori e criteri di valutazione.

Il quadro seguente illustra in sintesi il contenuto di ciascun criterio.

a) Requisiti giuridici

Riguardano l'assenza di fini di lucro e l'applicazione del contratto collettivo della formazione professionale e assimilati (enti locali e scuole edili). Tale requisito è giudicato "condizionale" nel senso che la sua assenza comporta il non superamento della fase istruttoria.

b) Progetto educativo

In base a tale criterio ciascuna struttura formativa deve prevedere, tra le finalità educative, un riferimento esplicito ad attività di istruzione e formazione rivolte ai giovani con età inferiore ai 18 anni. Il riferimento al progetto educativo viene declinato come capacità della struttura formativa di perseguire la propria *mission* mediante: la finalizzazione delle attività all'acquisizione di saperi e competenze propri dei percorsi formativi; la centralità dell'allievo dimostrata attraverso piani formativi personalizzati; la presenza di fondamenti educativi del metodo; l'accoglienza senza esclusione di tutti i destinatari; la corresponsabilità e cooperazione con la famiglia; la cooperazione con il territorio e le imprese.

c) Capacità gestionali

Questo criterio viene a sua volta distinto in capacità gestionali *di base* e capacità gestionali *in relazione alle risorse umane ed alla combinazione delle stesse con i processi organizzativi*. Questa seconda declinazione di requisiti contiene gli aspetti più significativi in rapporto all'OdI/DDIF.

Si prevedono tre specifici requisiti.

- La presenza di figure professionali relative ai ruoli di direzione e segreteria didattico-organizzativa, dotate di adeguati requisiti di professionalità (almeno 1 unità per ruolo). Per la direzione è prevista a regime la laurea e due anni di esperienza o in via transitoria il diploma di scuola secondaria superiore e cinque anni di esperienza; per il responsabile amministrativo/organizzativo è prevista a regime la laurea in discipline economiche o giuridiche e due anni di esperienza o in via transitoria il diploma di scuola secondaria superiore e cinque anni di esperienza.
- La presenza di figure professionali in ambito formativo (docenti, *tutor*, esperti) nell'area culturale e professionale, dotate di adeguati requisiti di professionalità ed in condizione di continuità formativa riferita ad almeno il 50% dell'intero personale docente (almeno 1 unità per ruolo). I requisiti di professionalità prevedono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore (per il personale impegnato sugli assi culturali) o in via transitoria il diploma di laurea con esperienza sufficiente o il diploma di scuola secondaria superiore con almeno cinque anni di esperienza (questi ultimi due requisiti valgono anche a regime per il personale dell'area professionale). Per la figura di esperto (riferito all'asse tecnologico per un max di 70 ore o all'asse professionale per un max di 200 ore) è previsto il diploma di scuola secondaria superiore e un'esperienza di almeno cinque anni nel settore. Per il tutor/coordinatore si prevede a regime la laurea e

un'esperienza sufficiente o in via transitoria il diploma di scuola secondaria superiore e cinque anni di esperienza.

- La presenza di funzioni di sistema (analisi dei fabbisogni, progettazione, coordinamento e valutazione), componibili nelle figure di docente o direttore, dotate di adeguati requisiti di professionalità.

È di particolare interesse segnalare che il modello regionale di accreditamento prevede, oltre ai requisiti sopra elencati e relativi ai titoli di studio e all'esperienza, anche requisiti specifici inerenti la formazione obbligatoria (suddivisa tra formazione standard, percorso base comune, percorso *ad hoc*, *project work*) e la certificazione delle competenze prevista per tutte le figure tranne che per il responsabile amministrativo/organizzativo e l'esperto per i quali si prevede un'attestazione di frequenza. Ai fini della certificazione la Regione istituisce appositi percorsi, tenendo peraltro conto della formazione congiunta già svolta ed in corso di svolgimento con l'Università di Genova. La certificazione, unitamente alle attestazioni circa le esperienze lavorative e formative, verrà inserita per tutte le figure nel "Libretto formativo individuale" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 276/2003.

d) Capacità logistiche

Il modello di accreditamento distingue tra requisiti relativi a quelli che vengono definiti "ambienti di vita formativa" e requisiti relativi alle strutture logistiche specifiche per l'area professionale di indirizzo. Per gli ambienti di vita formativa sono identificati tre specifici indicatori: ambienti d'aula e di laboratorio che consentano lo svolgimento di attività formative in plenaria, di gruppo e individuali; ambienti di supporto coerenti con le finalità educative (biblioteca, spazi per attività sportive, educative/culturali); ambienti di vita formativa coerenti con le finalità educative (corridoi, spazi di ricreazione interna ed esterna – cortili). Per quanto concerne invece i requisiti relativi alle strutture specifiche per l'area professionale si distinguono due indicatori: l'adeguatezza della dotazione dei laboratori e delle attrezzature di supporto alla didattica; l'idoneità della dotazione dei laboratori e delle attrezzature di supporto alla didattica. È di particolare interesse segnalare che, per ciascuna area professionale prevista dal repertorio regionale, sono stati definiti da parte della regione gli standard minimi relativi alla dotazione dei laboratori tecnico professionali. Gli standard sono definiti per gruppi classe di 18 allievi.

e) Capacità economico-finanziarie

I requisiti previsti riguardano la garanzia di una situazione patrimoniale e finanziaria affidabile, la presenza di un bilancio conforme alla IV Direttiva CEE e una procedura per contabilità analitica.

f) Esperienza nell'ambito della macrotipologia

Ogni struttura formativa è tenuta a dimostrare l'esperienza maturata nella macrotipologia ed in altre tra quelle previste.

g) Offerta formativa e servizi di supporto didattico

Si tratta di un criterio definito in modo peculiare per questa macrotipologia e stabilisce la capacità della struttura formativa di realizzare un'offerta formativa e didattica specifica per i giovani in DDIF. Tale offerta deve caratterizzarsi per la presenza dei seguenti fattori: un esplicito riferimento alle finalità dei percorsi di IFP; la ricerca del soddisfacimento della domanda di frequenza di ogni persona, anche lungo il percorso formativo, in ingresso ed in uscita, sulla base del modello di gestione dei crediti e dei passaggi con LARSA; l'adozione degli standard formativi nazionali e regionali; la definizione di percorsi formativi con articolazione e durata stabilita; la collegialità nel lavoro docente; la presenza di un servizio di orientamento e di tutorato; il perseguimento della continuità formativa tramite la cooperazione con gli organismi inviati e riceventi; la gestione dei crediti e dei passaggi tramite le procedure definite dalla Regione Liguria; l'opzione per l'alternanza formativa (*visite, stage, project work...*).

h) Metodologie

Un discorso analogo vale anche per questo criterio per il quale si prevede una metodologia formativa basata sull'aggregazione delle discipline per aree formative, sulla personalizzazione dei percorsi tramite piani formativi articolati in unità di apprendimento e LARSA, sul sostegno e l'accompagnamento individualizzato per le persone con disabilità, sulla valutazione collegiale e la certificazione periodica e annuale dei saperi e delle competenze, sulla compilazione del "Libretto formativo individuale" o altre procedure di certificazione di competenze e riconoscimento di crediti definite dalla Regione Liguria.

i) Livelli di efficacia ed efficienza

Questo criterio viene declinato in tre diversi requisiti, per ciascuno dei quali sono individuati specifici indicatori. Il primo requisito riguarda la capacità della struttura formativa di perseguire valori positivi nei seguenti *indicatori di efficienza*: livello di attuazione (il rapporto tra ore partecipanti rendicontate e ore partecipanti approvate non deve superare lo scostamento del 20%), livello di abbandono (il rapporto tra allievi frequentanti dopo la metà delle ore di intervento e allievi iscritti, tenuto conto anche dei passaggi, non deve superare il 20%) e livello di costo allievo e costo allievo formato (rispetto al valore medio calcolato sulla base dell'importo preventivato. Il costo allievo deve essere inferiore al 10%, il costo allievo formato deve essere inferiore al 20%). Il secondo requisito riguarda la capacità della struttura formativa di perseguire valori positivi rispetto agli *indicatori di gradimento* dei percorsi. Si prevede che tale gradimento non debba scendere al di sotto dei 7/10. Il terzo requisito riguarda il perseguimento di valori positivi rispetto agli indicatori relativi al *successo formativo e occupazionale*, che in una logica di *lifelong learning* è stato tradotta nei seguenti indicatori: allievi che raggiungono il titolo di studio previsto (qualifica, diploma professionale); allievi che, dopo una fase del percorso, si inseriscono positivamente ed in forma accompagnata in un altro

percorso formativo o di apprendistato nello stesso contesto geografico; allievi che, per motivi di mobilità della famiglia, dopo una fase del percorso, si inseriscono positivamente ed in forma accompagnata in un altro percorso formativo o di apprendistato in un altro contesto geografico; allievi che si iscrivono lungo il percorso formativo tramite passaggi e LARSA; allievi che trovano lavoro coerente dopo l'acquisizione del titolo di studio professionale; allievi che proseguono gli studi successivamente all'acquisizione del titolo di studio professionale. In rapporto a tali indicatori il modello di accreditamento prevede i seguenti valori di soglia: il livello di efficacia dei percorsi formativi, tenuto conto di uscite accompagnate, deve essere superiore al 75%; il livello di accoglimento di domande di passaggio lungo il percorso deve essere superiore al 70%; il livello di efficacia ex post (occupazione, prosecuzione degli studi) degli ex allievi deve essere superiore al 70%.

l) Relazioni con le famiglie ed i soggetti economici e sociali

Tre sono i requisiti considerati da questo specifico criterio: la presenza di relazioni stabili con le famiglie; la presenza di una rete significativa di partner (servizi aziende e scuole) attivi e pertinenti per l'area professionale di riferimento; La presenza di valori di gradimento dei partner esterni che deve essere superiore ai 7/10.

5) Modalità di finanziamento

La gestione dei percorsi triennali sperimentali prevede una competenza mista tra Regione e Province. La Regione mediante i propri atti definisce l'impianto metodologico, culturale e professionale dei percorsi, gli standard di apprendimento (recependo quelli nazionali per l'OdI) e le condizioni vincolanti per la realizzazione e organizzazione delle attività formative.

L'attività gestionale e amministrativa, ferma restando la titolarità regionale dei percorsi, fa capo alle singole Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Sul piano della programmazione dell'offerta, mediante la DGR 1581 la Regione ha recepito le priorità territoriali in relazione ai bisogni formativi e occupazionali individuati a livello provinciale e per ciascun ambito territoriale provinciale o sub provinciale.

Dal punto di vista finanziario, il costo complessivo di una singola annualità formativa varia secondo la modalità di realizzazione: 120.000,00 € per un'annualità a titolarità sede formativa accreditata; 60.000,00 € per un'annualità in forma integrata; 35.000,00 € per un'annualità a titolarità istituto scolastico.

Inoltre, diversa è l'indicazione relativa al numero allievi: per i corsi assegnati a sedi formative accreditate, il numero previsto per ciascun corso deve essere compreso tra 12 e 18 allievi, con possibilità di elevazione fino ad un massimo di 22 su specifica richiesta motivata dal soggetto attuatore. Per i corsi integrati o assegnati ad un'istituzione scolastica il numero degli allievi non può essere

inferiore a 20 o a 12 nel caso di classi articolate, seconda la normativa in materia di formazione delle classi scolastiche¹³.

Stando a questi dati, il costo ora corso è pari a 1.14,28 € per un percorso a titolarità sede formativa, 57,14 € per un percorso integrato, 33,33 € per un percorso a titolarità scuola.

¹³ In realtà l'attuale bozza di avviso di presentazione e selezione della candidature dei soggetti attuatori per i percorsi triennali di IFP 2009/12, 2010/13, 2011/14, prevede per i percorsi svolti da sedi formative accreditate un numero allievi compreso tra 15 e 18, con possibilità di elevazione a 22; per i corsi integrati il numero allievi sarà regolato secondo la normativa vigente in materia di formazione delle classi scolastiche.

6. LOMBARDIA

1) **Fonti**

Le fonti utilizzate sono:

- Decreto 422 del 22.01.2009, Offerta formativa dei percorsi di qualifica triennali per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale. A.F. 2009/10.
- Allegato A al decreto 422 del 22.01.2009, Procedure per l'offerta formativa di percorsi di qualifica triennali per l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione professionale 2008/09.
- DGR 8864 del 14.01.2009, Programmazione del sistema dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l'anno 2009.
- DGR 6273 del 21.12.2007, Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali. Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati.
- DDUO 2298 del 7.03.2008, Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di accreditamento degli operatori pubblici e privati ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 26 della LR 19/2007 e per la costituzione del relativo albo regionale in attuazione della DGR 8/6273 del 21.12.2007.
- DGR 8/6563 del 13.02.2008, Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22, c. 4, LR 19/2007).

2) **Soggetti ammissibili**

- Istituzioni scolastiche.
- Istituzioni formative accreditate.

3) **Tipologie dell'offerta formativa**

La morfologia dell'offerta formativa in DDIF trova la sua declinazione nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa (DGR 8/6563), che definiscono l'articolazione del sistema di IFP regionale, avviando così l'operatività della nuova legge regionale 19/2007. Nell'ambito del DDIF l'offerta formativa prevalente è caratterizzata dai percorsi triennali di IFP.

L'orario minimo annuale è calcolato nella misura di 990 ore, di cui 842 destinate alla quota comune e 148 ore rivolte ad un'offerta formativa specifica di flessibilità. La quota oraria di flessibilità è destinata a diverse tipologie di

attività, in base alle peculiarità territoriali o legate all'utenza. La programmazione oraria deve tener conto dei vincoli percentuali stabiliti dalle indicazioni regionali. Tali vincoli prevedono nell'arco del triennio le seguenti percentuali: l'area delle competenze di base (linguaggi, storico-socio-economica, matematico-scientifica, tecnologica) deve coprire tra il 35% ed il 45% del monte ore complessivo triennale (1.040-1.337 ore). L'area delle competenze tecnico-professionali, compresa l'alternanza, deve coprire tra il 40% ed il 50% del monte ore triennale (1.188-1.485 ore). La quota riservata all'alternanza in ambito lavorativo deve essere compresa tra il 25% ed il 40% dell'area tecnico professionale. Infine, il 15% annuo deve essere riservato alla quota di flessibilità per un totale di 445 ore.

Dal punto di vista progettuale le indicazioni regionali stabiliscono per i percorsi in DDIF i seguenti criteri:

- Una progettazione ed una valutazione per competenze, e delle relative conoscenze e abilità connesse, secondo gli standard formativi nazionali e regionali definiti.
- L'attenzione alla dimensione territoriale, che si traduce nella possibilità di integrare l'offerta formativa con quella di altri istituti e agenzie del territorio nonché con le specifiche esigenze del mondo del lavoro, anche mediante la progettazione di percorsi di alternanza e apprendistato.
- La diversificazione dell'offerta formativa tramite l'utilizzo delle quote di flessibilità (LARSA) per la personalizzazione di alcuni segmenti di contenuti e attività in funzione degli interessi, delle attitudini e dei bisogni degli allievi.
- La certificazione intermedia e finale delle competenze, secondo le linee guida e le procedure regionali.

I percorsi triennali si concludono con il conseguimento di un attestato di qualifica professionale di II livello (decisione CEE 85/368).

Sempre nell'ambito del DDIF possono altresì essere avviati percorsi personalizzati "destrutturati" in rapporto alle specifiche esigenze degli utenti, nonché i percorsi e progetti in raccordo con le istituzioni scolastiche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica, rivolti anche ad allievi che hanno frequentato per almeno 8 anni i percorsi del primo ciclo senza conseguire il titolo di studio conclusivo e finalizzati alla sua acquisizione, oppure a soggetti in età extra DDIF finalizzati all'ottenimento del certificato di qualifica.

4) Requisiti di accreditamento

L'allegato A alla DGR 422 del 22.01.2009 precisa i requisiti che le istituzioni formative devono possedere per poter accedere all'offerta formativa in DDIF. Tali requisiti riguardano la capacità logistica e le risorse professionali. Rispetto alla *capacità logistica* l'allegato indica l'obbligo per le istituzioni formative di disporre, prima dell'avvio del corso, di almeno 5 spazi calcolati tra aule e laboratori, per la realizzazione di un solo percorso triennale di prima annualità. Nel caso di condivisione degli spazi tra almeno due prime annualità svolte

nella medesima sede, il numero complessivo di aule e laboratori necessari è di 8. Nel caso di tre percorsi triennale nella medesima sede, gli spazi salgono a 13. Nel caso di quattro prime annualità gli spazi di cui l'istituzione formativa deve disporre tra aule e laboratori sono 16. Inoltre è fatto obbligo disporre di laboratori coerenti con l'offerta di qualifica e adeguati al monte ore previsto dal progetto formativo.

Rispetto, invece, al requisito sulle *risorse professionali*, si parla di disponibilità di docenti formatori e di livelli di professionalità a garanzia del presidio delle funzioni di insegnamento, tutoraggio, orientamento, riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze coerenti con quanto previsto nelle Indicazioni regionali.

La Regione attraverso la DGR 6273 del 21.12.2007 ha definito un nuovo modello di accreditamento in cui i servizi di IFP ed i servizi per il lavoro sono ricondotti ad un unico sistema allo scopo di favorire collaborazioni virtuose tra gli operatori accreditati sulle diverse tipologie di servizi. La delibera presenta due documenti allegati: il primo (all. A) definisce le procedure di iscrizione agli albi regionali dei soggetti accreditati; il secondo (all. B) presenta i requisiti per il rilascio dell'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi pubblici e privati di IFP e dei servizi per il lavoro.

Il sistema di accreditamento è caratterizzato da almeno due punti qualificanti:

- adozione di procedure semplificate che si traducono nell'utilizzo di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli operatori;
- costituzione di un modello integrato di accreditamento per i servizi di IFP e per i servizi al lavoro, che fanno entrambi riferimento ad un unico provvedimento salvo che per alcune specificità che possono riguardare una determinata tipologia di servizio.

Sempre le procedure per l'iscrizione agli albi regionali per i soggetti accreditati precisano che "sono esonerati dall'accREDITAMENTO gli istituti scolastici pubblici e paritari, le università, i soggetti pubblici e privati che svolgono unicamente attività formative per il proprio personale, le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio e i soggetti che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di ricerca, assistenza tecnica e supporto del sistema di IFP".

Il sistema di accreditamento si basa sui seguenti requisiti: requisiti giuridici e finanziari, sistema certificato per la gestione della qualità, capacità logistica e gestionale, affidabilità economico-finanziaria, disponibilità di adeguate competenze professionali, relazioni con il territorio.

Il D.D.U.O. 2298 precisa che i soggetti che effettuano percorsi sperimentali di IFP di durata triennale, per l'assolvimento dell'OdI, devono possedere anche i seguenti requisiti prescritti dal D.M. del 29.11.2007:

- appartenere ad un organismo senza fini di lucro e offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti vanno specificati nello statuto dell'organismo;
- avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire saperi e competenze;

- applicare il CCNL della FP per il personale dipendente impegnato nei percorsi triennali;
- prevedere l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore, o in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza, o almeno di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza quinquennale.

a) Disponibilità di competenze professionali

Con specifico riferimento alla disponibilità delle competenze professionali, il sistema di accreditamento distingue tra figure di sistema, figure docenti e altre figure di cui l'operatore deve assicurare disponibilità presso ciascuna unità organizzativa. Tra le figure di sistema vengono identificate:

- le *competenze di segreteria*;
- le *competenze di direzione*: titolo di studio secondario e almeno 3 anni in posizione di responsabilità in attività di coordinamento, progettazione, amministrazione e gestione risorse umane nel settore della formazione oppure cinque anni di esperienza in altri settori; contratto di impiego o collaborazione in essere, nelle forme consentite dal CCNL, di durata non inferiore a 36 mesi;
- le *competenze del responsabile amministrazione*;
- le *competenze di coordinamento*: laurea accompagnata da ulteriore formazione specifica nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento, dell'orientamento, della gestione delle dinamiche di gruppo, oppure laurea ed esperienza almeno biennale nel sistema di istruzione e/o FP, oppure diploma ed almeno 5 anni di esperienza nel sistema di istruzione e/o FP, oppure abilitazione all'insegnamento in una delle attuali classi di abilitazione. In più è previsto il contratto di impegno o collaborazione in essere, nelle forme consentite dal CCNL, di durata non inferiore a 36 mesi;
- le *competenze del responsabile della certificazione delle competenze*: diploma di laurea specialistica in scienze dell'educazione, oppure diploma di laurea e specifica formazione di almeno 160 ore in processi formativi, metodologie e tecniche di valutazione o almeno 4 anni di esperienza nel campo della valutazione e della formazione, oppure diploma di scuola secondaria superiore e specifica formazione di almeno 320 ore in processi formativi, metodologie e tecniche di valutazione o almeno 6 anni di esperienza nel campo della valutazione e della formazione.

Per quanto concerne le *figure docenti*, il sistema di accreditamento fa propri i requisiti del decreto ministeriale. Solo per l'area tecnico-pratica è prevista anche la possibilità di esercitare l'attività con almeno 10 anni di esperienza lavorativa, sempre però in un'area professionale o disciplinare congruente. Si prevede inoltre l'obbligo di applicare un contratto di impiego o di collaborazione, nelle forme consentite dal CCNL di riferimento, di durata non inferiore a 36 mesi.

Infine vengono identificati i requisiti di altre figure dell'unità organizzativa. Una di queste è *il responsabile del riconoscimento dei crediti formativi*, che

deve possedere un diploma di laurea o diploma di scuola secondaria superiore/qualifica di III livello (decisione CEE 85/368) ed almeno un'esperienza lavorativa di cinque anni nel sistema di IFP. Il responsabile del riconoscimento dei crediti formativi si occupa di individuare e nominare gli esperti ed i formatori, coordinare i processi di accertamento e attribuzione del valore del credito formativo, controllare la correttezza dei processi e degli atti formali, coordinare le azioni di pubblicizzazione. Un'altra figura è quella dell'*esperto in processi formativi e valutativi*, che deve possedere un diploma di laurea in scienze dell'educazione o un diploma di laurea e specifica formazione di almeno 160 ore in processi formativi, metodologie e tecniche di valutazione o esperienza di almeno 2 anni nel campo della valutazione e della formazione, o un diploma di istruzione secondaria superiore e specifica formazione di almeno 320 ore in processi formativi. Le attività previste per questa figura riguardano il presidio dei processi di accertamento e attribuzione del valore di credito e il supporto alle azioni di accompagnamento preventive e successive al riconoscimento. Altra figura è quella del *referente dell'orientamento formativo*, i cui requisiti prevedono un diploma di laurea e formazione specifica di 160 ore in metodologie dell'orientamento o esperienza annuale nel campo, oppure diploma di scuola secondaria superiore e specifica formazione di 320 ore in metodologie dell'orientamento o esperienza biennale nel campo. Il referente dell'orientamento si occupa di progettazione delle azioni orientative, gestione delle attività di accoglienza e informazione orientativa, attività di socializzazione al lavoro o preparazione alle transizioni lavorative, progettazione di percorsi personalizzati e interventi di orientamento specialistico, gestione di colloqui e gestione dei rapporti con i servizi del territorio. Infine, *il coordinatore tutor*, i cui requisiti riguardano l'abilitazione all'insegnamento in scienze dell'educazione o in una delle classi di abilitazione umanistico letterarie, oppure il diploma di laurea e formazione specifica di 160 ore in metodologie dell'apprendimento e della valutazione, oppure diploma di laurea ed esperienza biennale nel sistema di IFP, oppure diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza di almeno cinque anni nel sistema di IFP. Il tutor si occupa di coordinamento dell'équipe dei formatori relativamente alle attività di progettazione dei piani personalizzati di studio, definizione degli interventi di flessibilità e LARSA, definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione degli apprendimenti, progettazione, realizzazione e monitoraggio delle attività di alternanza e apprendistato, tutoraggio personalizzato agli allievi, gestione dei colloqui, gestione dei rapporti con agenzie e imprese del territorio, compilazione del materiale e della documentazione didattica tipo portfolio, dichiarazioni di competenze.

b) Capacità logistica e gestionale

In relazione alla capacità logistica e gestionale l'accreditamento regionale indica i requisiti relativi alla conformità alla normativa in materia di sicurezza e di igiene nonché alla conformità alla normativa in materia di accessibilità ai diversamente abili. Per quanto riguarda gli spazi dedicati all'erogazione del servizio, l'unità organizzativa deve possedere una dotazione strutturale minime

corrispondente a: 3 aule, un locale adibito a segreteria, un locale dedicato ad attività individuali e di equipe, un laboratorio attrezzato per l'apprendimento dell'informatica di base, due blocchi di servizi igienici, un laboratorio specialistico (disponibilità per sedi diverse, se la superficie è superiore o uguale a 1.000 mq) un locale anche polivalente per attività espressivo motorie (disponibilità anche per sedi diverse purché agevolmente raggiungibile). Il soggetto titolare dell'unità organizzativa deve dimostrare l'utilizzo esclusivo degli spazi destinati all'erogazione del servizio per almeno 5 anni.

In relazione ai rapporti con il territorio occorre dimostrare la capacità di sviluppare e consolidare le relazioni con il territorio attraverso la dichiarazione del raggruppamento degli operatori accreditati per la formazione o per i servizi al lavoro. Tale raggruppamento viene inserito all'inoltro della domanda di accreditamento e successivamente può essere incrementato.

5) Modalità di finanziamento

Tutto il sistema di IFP regionale utilizza una nuova e diversa modalità di finanziamento dei percorsi formativi, basata non più sul finanziamento dell'offerta attraverso lo strumento dei bandi ma finanziando direttamente la domanda individuale degli allievi e delle famiglie mediante lo strumento della dote intese come "l'insieme delle risorse in denaro e servizi riservato alla persona perché stabilisca, mantenga e rafforzi le relazioni che tengono vivo, sviluppano e valorizzano al meglio il suo capitale umano".

L'allegato alla DGR 8864 del 14.01.2009 precisa le caratteristiche essenziali della dote scuola per i percorsi di IFP. Questa può infatti essere richiesta da tutti gli studenti residenti o domiciliati in Lombardia, iscritti alla prima o seconda annualità¹⁴ di un percorso di IFP per l'assolvimento del DDIF, erogato dalle istituzioni formative accreditate. Il valore economico della dote varia secondo tre condizioni: in caso di iscrizione ad un centro di formazione accreditato verrà riconosciuto un contributo pari a €4.500,00 per singola dote; in caso di iscrizione ad un centro di formazione accreditato trasferito (ex pubblici) verrà riconosciuto un contributo pari a €2.500,00; in caso di studenti portatori di un handicap certificato, verrà assegnato un contributo aggiuntivo pari a € 3.000,00 per spese connesse al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno.

Ciò significa che, se il numero massimo di doti assegnabili per ciascun corso è 20, l'importo massimo finanziabile per una singola annualità sarà di € 90.000,00 per un CFP accreditato e €50.000,00 per i CFP accreditati trasferiti, più eventuali contributi aggiuntivi per gli allievi portatori di handicap.

Attraverso l'allegato A al decreto 422 del 22.01.2009 sono state definite le procedure per l'offerta formativa di percorsi di qualifica triennali. Le province provvedono a individuare il proprio fabbisogno formativo, espresso in valore economico sia per ambito territoriale sia per area professionale, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate a livello regionale.

¹⁴ Per l'A.F. 2008/09, la terza annualità è ancora in carico alle Province secondo la tradizionale modalità di trasferimento delle risorse finanziarie.

Le istituzioni formative, sulla base degli indirizzi provinciali e delle conseguenti risorse regionali assegnate, provvedono a presentare la propria offerta formativa mediante un formulario elettronico, in un periodo di tempo prestabilito.

La domanda di iscrizione ad un percorso formativo viene effettuata dalla famiglia presso la segreteria della scuola media di appartenenza. Copia dell'iscrizione rilasciata deve essere successivamente consegnata dalla famiglia all'istituzione formativa prescelta per perfezionare l'iscrizione. Le procedure regionali prevedono la possibilità di accogliere fino ad un massimo di 25 iscrizioni per classi, fermo restando il rispetto del requisito sulle capacità logistiche. Oltre le 25 iscrizioni l'istituzione formativa provvede ad inviare la domanda all'ente indicato in subordine nella domanda di iscrizione o, in assenza di questa, all'invio dell'allievo presso la scuola media di provenienza per un riorientamento.

La richiesta di dote viene presentata dalla famiglia all'istituzione formativa, insieme alla copia della domanda di iscrizione e alla presentazione da parte del genitore della propria carta regionale dei servizi e di quella dell'allievo/a. Questa procedura consente di formalizzare presso il sito della Direzione Generale la richiesta di dote. Le doti sono assegnate secondo un ordine temporale di arrivo delle domande, così come sono state protocollate dal sistema informativo. Inoltre le doti sono assegnate fino ad esaurimento delle risorse disponibili previste per ciascun ambito territoriale e per ciascuna area professionale. Quando le risorse risultano esaurite, per lo specifico ambito territoriale e per l'area professionale, il sistema non assegna la dote all'allievo, il quale può optare per le seguenti soluzioni: a) attendere la chiusura delle assegnazioni per verificare la presenza di eventuali economie di doti, con conseguente nuova assegnazione secondo criteri di maggior disponibilità; b) rinunciare all'iscrizione al percorso scelto e individuare un nuovo percorso all'interno dell'offerta formativa; c) rinunciare all'iscrizione per passaggio al sistema di istruzione.

Per ogni classe possono essere assegnate fino ad un massimo di 20 doti. Questo limite tuttavia non si applica alle quote aggiuntive per il sostegno agli allievi disabili certificati.

Le doti assegnate vengono liquidate in due scadenze mediante buoni nominativi intestati agli allievi, i quali, al termine di ciascun periodo di riferimento, consegnano i buoni all'istituzione formativa dietro emissione di fattura o altro documento contabile, in base alla posizione fiscale dell'ente. Una volta ritirati tutti i buoni l'istituzione formativa presenta alla Regione richiesta di rimborso allegando i buoni e l'elenco degli allievi per i quali si richiede il pagamento della dote.

Sempre in base alle procedure regionali il ritiro volontario di un allievo dal percorso (non finalizzato al passaggio in un altro corso o presso un altro ente) comporta la rinuncia alla dote o alla parte della dote non ancora utilizzata. Le risorse avanzate devono essere assegnate all'allievo frequentante seguente in ordine di iscrizione non titolare della dote. Qualora non sia presente nella classe dell'allievo rinunciatario un altro allievo frequentante non titolare della

dote, le risorse avanzate non potranno essere rimborsate all'istituzione formativa.

In base al medesimo meccanismo vengono regolamentati anche i passaggi. L'allievo trasferito, se titolare di dote, può utilizzarla presso il corso di destinazione, sempre che la classe in cui viene inserito abbia meno di 20 allievi iscritti con dote.

7. PIEMONTE

1) **Fonti**

Le fonti utilizzate sono:

- DGR 31-5319 del 19.02.2007, Direttiva inerente atto di indirizzo pluriennale relativo alle seguenti attività sperimentali: attività di formazione iniziale finalizzate ad assolvere l'obbligo di istruzione; azioni sperimentali volte a qualificare adolescenti in uscita dal sistema scolastico ai fini della loro occupabilità; azioni di sistema destinate a migliorare l'integrazione tra istruzione e formazione professionale. Periodo 2007-2009.
- DD 121 dell'8.03.2007, Linee guida contenenti le indicazioni di dettaglio per la predisposizione dei bandi provinciali – attività formative sperimentali – periodo 2007/2008.
- Accreditalamento delle strutture di formazione e orientamento. Manuale operativo sinottico. Indicatori per l'accreditalamento.
- Accreditalamento delle strutture di formazione e orientamento. Linee guida per l'applicazione del manuale operativo sinottico.

2) **Soggetti ammissibili**

- Agenzie formative accreditate.
- Istituti professionali di stato accreditati.
- Associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite da Agenzie formative e istituzioni scolastiche piemontesi (istituti professionali, tecnici e licei psicopedagogici).

3) **Tipologie dell'offerta formativa regionale**

La direttiva regionale elenca una pluralità di opzioni distinte tra percorsi e progetti finanziati esclusivamente con risorse regionali e percorsi e progetti finanziati con risorse di FSE.

a) Percorsi e progetti finanziati esclusivamente con risorse regionali

- *Percorsi triennali* finalizzati all'assolvimento dell'Odi e dell'OF, rivolti prioritariamente a giovani 14enni che hanno terminato il primo ciclo di studi. I percorsi prevedono una durata complessiva di 3.150 ore (1.050 annue) e al terzo anno uno stage formativo di 320 ore. I percorsi si collocano all'interno dell'accordo territoriale tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale per favorire le azioni svolte in sinergia con le istituzioni scolastiche. L'utilizzo di personale scolastico compreso nelle dotazioni organiche deve avvenire senza ulteriori oneri per la Regione e le Province e d'intesa con l'agenzia formativa titolare del corso. La direttiva regionale precisa inoltre che, in questi casi, il preventivo di spesa deve essere definito in funzione dei minori costi a carico dell'agenzia formativa.

- *Percorsi triennali integrati con l'istruzione professionale*, finalizzati a migliorare l'azione didattica e metodologica, in chiave di prevenzione e recupero degli abbandoni scolastici. I percorsi prevedono la possibilità di attivare specifici sostegni individuali o LARSA finalizzati all'ingresso in altri corsi. Questi percorsi si rivolgono a giovani che hanno terminato il primo ciclo di istruzione, privi di qualifica e altro titolo secondario, di età inferiore ai 18 anni e iscritti al primo anno della scuola secondaria. I soggetti attuatori possono essere ATS costituite da un'agenzia formativa nel ruolo di capofila e da istituti professionali piemontesi. Il percorso può avere una durata massima di 600 ore (200 ore annue) comprensive anche dello stage.
- *Percorsi biennali integrati con l'istruzione tecnica e l'istruzione liceale psicopedagogia*, la cui articolazione prevede il primo biennio in integrazione con la scuola e per coloro che abbandonano il percorso scolastico un terzo anno a tempo pieno nella FP. Il progetto prevede quindi la possibilità durante il biennio di forme di accompagnamento in uscita per i giovani che manifestano maggiori difficoltà con inserimento nella FP per l'acquisizione di una qualifica professionale. I destinatari sono quindi i giovani che hanno terminato il primo ciclo di istruzione privi di qualifica e altro titolo secondario, di età inferiore ai 18 anni e iscritti al primo anno della scuola secondaria. I soggetti attuatori sono ATS costituite da un'agenzia formativa nel ruolo di capofila e da istituti tecnici e licei psicopedagogici piemontesi. Il percorso può avere una durata massima di 400 ore (200 ore annue) comprensive anche di stage simulato orientativo.
- *LARSA di gruppo* realizzati essenzialmente in integrazione con gli istituti secondari superiori per favorire la mobilità verticale e/o orizzontale tra percorsi di istruzione e IFP. I progetti possono avere una durata massima di 200 ore e le richieste di intervento devono essere presentate solo al momento della effettiva realizzazione e pertanto attivabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- *Sostegni individuali e/o di gruppo* finalizzati al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti allo scopo di favorire nuovi ingressi in percorsi formativi già avviati per il recupero della dispersione scolastica. Gli interventi possono avere una durata massima di 200 ore e le richieste devono essere presentate solo al momento della effettiva realizzazione e pertanto attivabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- *Interventi per l'integrazione dei disabili nei percorsi triennali*, mirati a inserire i soggetti nei percorsi per l'assolvimento dell'OdI e dell'obbligo formativi mediante presenza di un insegnante di sostegno.

b) Percorsi e progetti finanziati con risorse FSE:

- *Percorsi di qualifica con crediti in ingresso*: questa tipologia si scompone a sua volta in due diversi percorsi: a) percorsi di qualifica articolati su due anni rivolti di norma a giovani che hanno frequentato almeno un anno di scuola superiore, o a giovani in possesso di crediti formativi acquisiti in esperienze diverse (di lavoro, di percorsi destrutturati, di LARSA...). L'articolazione oraria prevede 1.050 ore al primo anno e 1.200 al secondo

con uno stage formativo di 320 ore; b) percorsi di qualifica annuali riservati a coloro che hanno assolto l'OdI nella scuola superiore mediante i percorsi integrati ma sono stati successivamente orientati in un percorso di formazione professionale. L'articolazione oraria prevede una durata di 1.200 ore, di cui almeno 240-260 di stage formativo. In entrambi i casi è prevista una certificazione di qualifica triennale con dichiarazione relativa alla riduzione oraria del percorso in conseguenza del riconoscimento dei crediti in ingresso;

- *Progetti annuali flessibili* rivolti ad allievi che per caratteristiche personali o socio-economiche, non trovano nell'offerta tradizionale una risposta adeguata alle proprie esigenze. Si tratta di percorsi finalizzati alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione, propedeutici al reingresso dei soggetti (*drop out*) nella FP o nell'apprendistato. In presenza di allievi senza licenza di scuola secondaria di I grado, si dovranno obbligatoriamente prevedere attività integrate con un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (ex CTP) per il recupero del titolo di studio. I progetti devono avere una durata complessiva di 1.000 ore;
- *Progetti sperimentali degli istituti professionali di stato*, rivolti a classi del primo anno del biennio. In particolare si segnalano: a) percorsi biennali in collaborazione con agenzie formative per la sperimentazione di percorsi curriculari di tipo laboratoriale, con riferimento alle competenze di base o tecnico professionali. Il progetto deve avere una ricaduta per almeno il 20% dell'attività didattica della classe; b) percorsi annuali preventivi di recupero extracurricolare su competenze di base, trasversali o professionalizzanti, da realizzare anche in collaborazione con associazioni, scuole e centri provinciali per l'istruzione degli adulti (ex CTP), rivolti a gruppi specifici di allievi di provenienza diversa per sostenere i giovani più a rischio di dispersione; c) azioni finalizzate all'arricchimento curricolare e al sostegno per specifici gruppi di allievi, in collaborazione con le agenzie formative per il conseguimento di una qualifica congruente con l'indirizzo professionale dell'istituto professionale;
- *Interventi per l'integrazione dei disabili nei percorsi di qualifica*, mirati a inserire i soggetti nei percorsi di qualifica mediante presenza di un insegnante di sostegno.

4) Requisiti di accreditamento

Il processo di accreditamento in vigore dall'anno 2002 è attualmente in corso di revisione attraverso la formulazione di un nuovo dispositivo sperimentale denominato MOS (manuale operativo sinottico) che riguarda l'accreditamento delle sedi formative e orientative.

Dall'analisi del documento *Linee guida per l'applicazione del manuale operativo sinottico* si possono cogliere le ragioni principali che hanno indotto la Regione alla proposta di un nuovo dispositivo:

- superare i vecchi manuali la cui prima formulazione risale al 2002 in relazione alle valutazioni raccolte in questi anni di sperimentazione;

- unificare gli ambiti della formazione e dell’orientamento in virtù del fatto che la gran parte dei parametri del vecchio manuale per l’orientamento erano uguali o corrispondenti ai parametri del manuale per la formazione;
- superare la difformità interpretativa per una serie di parametri e indicatori;
- formulare un’architettura del dispositivo capace di garantire caratteristiche di riconoscibilità rispetto al ciclo di lavoro della formazione professionale e dei percorsi orientativi. A tale scopo si è ritenuto opportuno adottare un approccio per processi come modello concettuale di riferimento per la revisione del dispositivo, anche perché questa modalità è adottata per la gran parte dei sistemi di gestione della qualità e ciò le attribuisce un valore unificante per favorire una gestione integrata dei due sistemi (qualità e accreditamento);

Con specifico riferimento ai percorsi della formazione iniziale si segnalano i seguenti requisiti esclusivi:

- *Politica e obiettivi per la qualità e l’accreditamento (2.1)*: all’interno di questo parametro si trova un riferimento alla presenza di un progetto educativo. Si tratta di un indicatore specifico per la macrotipologia A (obbligo formativo) e viene declinato secondo la seguente formula “Esistono uno o più documenti, approvati dai responsabili dell’organismo, contenenti il progetto educativo”. In base a questo indicatore l’organismo è tenuto ad elaborare un progetto educativo che deve contenere i principi ispiratori, i riferimenti valoriali, il modello, le metodologie, gli approcci e gli strumenti per la gestione delle attività formative.
- *Risorse logistiche (6.1)*: Le strutture adibite alla realizzazione dei corsi per la macrotipologia A devono soddisfare la normativa vigente relativa alla agibilità scolastica.
- *Relazioni con il sistema produttivo e con i partner territoriali (8.2)*: almeno un contatto annuo con un Istituto per convenzioni relative ad assolvimento dell’OdI o con Istituto di Media Superiore per la Macrotipologia A. Nel caso di istituti scolastici almeno un contatto annuo con organismi formativi.
- *Verifica della congruenza dei contenuti rispetto ai livelli di ingresso dell’utenza (14.4)*: questo parametro obbligatorio per la macrotipologia A verifica che i livelli di conoscenze di ingresso dell’utenza siano utilizzati per ritrarre l’intervento formativo, adattando i contenuti in funzione delle caratteristiche dell’utenza, nel rispetto degli obiettivi definiti (standard di riferimento) e mediante revisione delle metodologie didattiche. Le linee guida precisano che si tratta di approfondire la conoscenza degli allievi in relazione alle rispettive motivazioni e aspettative, alle conoscenze, competenze e attitudini, all’esistenza di condizioni particolari (casi di eccellenza o di criticità) che costituiscono atipicità rispetto all’utenza complessivamente intesa. La rilevazione dei livelli di ingresso può essere realizzata utilizzando molteplici azioni, singole o concomitanti, tra cui: somministrazione e analisi di questionari, colloqui individuali e di

gruppo. Inoltre, “l’acquisizione di tutte le informazioni inerenti le conoscenze in ingresso ed altre eventuali specificità dei singoli allievi possono far emergere la possibilità di prevedere, per alcuni di essi, modalità di partecipazione al corso e/o percorsi formativi personalizzati; sulla base di tali valutazioni di opportunità viene formalizzato, nei confronti dell’allievo di cui si tratta, un accordo che descrive le caratteristiche del percorso individualizzato definito: tale accordo prende il nome di “patto formativo”.

- *Relazioni con le famiglie (14.11)*: il parametro si limita a stabilire l’obbligo per gli organismi formativi di effettuare almeno due incontri annui con le famiglie degli allievi.

Inoltre, la direttiva di cui al DGR 31-5319 recepisce i requisiti nazionali e definisce ulteriori criteri di ammissibilità delle strutture formative ai fini della selezione dei progetti.

Tra questi si segnalano:

- Avere una proposta educativa in relazione all’assolvimento dell’OdI, in relazione ai destinatari, alla personalizzazione dell’offerta, alle metodologie didattiche, agli strumenti adottati per i rapporti con le famiglie, alle modalità di cooperazione con il territorio e con il mondo del lavoro, allo stile educativo (organismo).
- Presenza di uno statuto da cui si evinca la non finalità di lucro (organismo).
- Avere programmato per almeno cinque anni (dall’A.F. 2002/03) attività formative per il conseguimento di una qualifica professionale (organismo).
- Applicare il CCNL della FP da almeno un anno (organismo).
- Garantire che almeno il 50% dei docenti e dei formatori siano dipendenti dell’organismo/struttura con contratto a tempo indeterminato.
- Garantire che i docenti e formatori per i saperi e le competenze di base siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore o, sino alla messa a regime della riforma del secondo ciclo, almeno dei titoli di studio necessari per il conseguimento dell’abilitazione. Per i docenti diplomati in attività si prevede la possibilità di prestare la propria opera purché dimostrino o di essere iscritti ad un percorso universitario o di possedere un curriculum formativo con una esperienza almeno decennale nell’insegnamento delle competenze di base (struttura formativa).
- Garantire che i docenti e formatori per l’area tecnico-professionale siano in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento (struttura formativa).
- Disporre di laboratori conformi in termini di attrezzature alle caratteristiche tematiche e didattiche del corso (struttura formativa).
- Adottare l’accordo stato regioni del 28.10.2004 sulle certificazioni e garantire la valutazione collegiale e la certificazione annuale e periodica delle competenze.

5) **Modalità di finanziamento**

Attraverso la DGR 31-5319 del 19.02.2007, la Regione ha emanato la direttiva contenente l'atto di indirizzo pluriennale relativo alle attività sperimentali afferenti l'OdI e il DDIF per il periodo 2007/09 (vedi tipologie dell'offerta formativa regionale).

La direttiva contiene le tipologie di percorsi e progetti previsti dalla programmazione regionale e l'indicazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Provincia. Con riferimento a tali risorse le province provvedono a emanare i rispettivi bandi per la definizione dell'offerta formativa, secondo criteri e livelli di aggregazione che sono lasciati alla discrezionalità di ogni singola provincia: per bacini territoriali, per comparti, per classi di età dei partecipanti stimati sulla base dell'anagrafe degli iscritti dell'anno precedente.

La Regione ha anche emanato delle linee guida contenenti le indicazioni di dettaglio per la predisposizione dei bandi provinciali. Nel paragrafo sui limiti di costo degli interventi vengono definite le modalità di determinazione dei preventivi di spesa per ciascuna singola tipologia di percorso e progetto finanziabile. Con specifico riferimento ai percorsi triennali tale preventivo viene definito sulla base del seguente procedimento: parametro ora/allievo atteso (A1) x numero ore x valore atteso allievo (C1). Il valore atteso (C1) rappresenta quindi il "numero di allievi che si prevede possano portare a compimento il percorso formativo intrapreso (frequenza dimostrata di almeno 3/4 delle ore corso)".

Tale valore, come precisano le linee guida regionali, determina l'importo massimo fruibile in sede di preventivo e l'importo massimo riconoscibile in sede di consuntivo. Con specifico riferimento ai percorsi triennali nonché a quelli biennali di qualifica il valore atteso è stabilito nel numero di 15 allievi. Considerando che, per i percorsi triennali, la tabella regionale sui limiti di costo degli interventi ha predeterminato l'importo del parametro A1 (ora/allievo atteso) in 6,2 €¹⁵, se ne ricava che il finanziamento massimo per un'annualità in sede di preventivo è pari a 97.650,00 €

¹⁵ Il parametro "A1" rappresenta l'importo predeterminato in sede di analisi dei costi, diversificato in alcuni casi rispetto alla durata degli interventi, in altri rispetto alla tipologia delle azioni. Tale parametro è stato calcolato per consentire la copertura delle spese essenziali.

8. VENETO

1) **Fonti**

Le fonti utilizzate sono:

- DGR 1407 del 06.06.2008, Piano annuale formazione iniziale A.F. 2008/09. Avviso percorsi triennali a finanziamento nazionale e regionale. Interventi formativi di primo e di secondo anno.
- Allegato B - DGR 1407, Direttiva per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione. Interventi formativi di primo e secondo anno.
- Allegato C al Decreto 580 del 30.06.2008. Guida alla progettazione. Piano annuale di formazione iniziale 2008-2009. DGR 1407 del 06.06.2008. Interventi di primo e secondo anno.
- DGR 3455 del 18.11.2008. Piano annuale formazione iniziale A.F. 2008/09. Apertura termini per la presentazione di progetti riferiti ad azioni specifiche per prevenire e contrastare la dispersione.
- Allegato B - DGR 3455 del 18.11.008. Direttiva per la presentazione di progetti riferiti ad azioni specifiche per prevenire e contrastare la dispersione scolastica.
- DGR 359 del 13.02.2004. Accreditoamento degli organismi di formazione. Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale, All. B Modello di accreditoamento degli organismi di formazione della Regione Veneto, All. C Profili funzionali e requisiti professionali minimi per le funzioni di base.

2) **Soggetti ammissibili**

La direttiva regionale per la presentazione dei progetti formativi triennali indica due tipologie di soggetti ammissibili:

- Soggetti iscritti nell'elenco di cui alla LR 19 del 9.08.2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito dell'OF, in regola con i requisiti di accreditoamento delle strutture che realizzano percorsi triennali definiti dal DM 29.11.2007.
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditoamento per l'ambito dell'OF. Questa seconda opzione viene giustificata con l'intento di garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento, purché il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione.

3) **Tipologie dell'offerta formativa**

L'offerta regionale rivolta ai giovani di età inferiore ai 18 anni è caratterizzata dalla presenza di percorsi triennali di IFP, a titolarità di uno dei soggetti

riconducibili alle categorie sopra esposte. In più, sono previste specifiche azioni di prevenzione della dispersione scolastica, rivolte ai giovani in condizione di disagio.

I *percorsi formativi triennali* prevedono una serie di caratteristiche comuni.

- L’articolazione in cicli formativi della durata complessiva di 3.200 ore (1.000 al I anno, 1.100 al II e III anno). Al I anno sono previste 500 ore destinate alla formazione delle competenze relative all’OdI (con una possibile variazione entro il 10%) e 500 ore rivolte alla formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto, cui si aggiungono le attività obbligatorie di accoglienza, orientamento e sicurezza sul lavoro (con una possibile variazione entro il 10%). Nel II anno sia la formazione culturale sia quella tecnico professionale prevedono da un minimo di 490 ad un massimo di 510 ore (compresa l’accoglienza e la sicurezza sul lavoro), cui si devono aggiungere tra le 80 e le 120 ore per lo stage. Al III anno, il completamento della formazione culturale prevede tra le 390 e le 420 ore, la formazione tecnico professionale più le attività obbligatorie di accoglienza, sicurezza e accompagnamento al lavoro coprono tra le 470 e le 520 ore, cui si aggiungono tra le 160 e le 240 ore per lo stage.
- Il riferimento ai traguardi formativi minimi definiti a livello nazionale e regionale. Per le competenze di base, tale riferimento è costituito dagli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI 139 del 22.08.2007, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’OdI”. Per le competenze tecnico professionali, il riferimento è costituito dagli standard formativi dell’accordo stato regioni del 15.10.2006 che definiscono le competenze professionali associate a figure professionali a banda larga.
- La progettazione dei percorsi deve prevedere un’articolazione strutturata per UFC riferite all’area culturale, all’area tecnico professionale, alle attività obbligatorie di accoglienza, sicurezza e accompagnamento al lavoro. Per le UFC dell’area culturale deve essere indicato anche l’asse di riferimento (linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). Ciascuna UFC deve collegarsi ad una delle competenze previste dal percorso, sebbene sia possibile associare più UFC alla medesima competenza¹⁶.
- La possibilità di personalizzare gli interventi all’interno di ciascuna annualità, tenendo conto di particolari esigenze del soggetto. In particolare la direttiva regionale fa riferimento a due opzioni: percorsi per favorire l’inserimento di allievi provenienti dal sistema scolastico o dal mondo del lavoro; unità formative di approfondimento per rispondere a particolari esigenze di professionalità del mercato del lavoro.

¹⁶ La definizione di UFC si ritrova nella guida alla progettazione, mentre nella direttiva allegato B alla DGR 1407 si parla di unità formative di apprendimento. La sensazione è che si tratta di due modi di indicare la stessa cosa, intendendo in entrambi i casi un’unità minima di articolazione progettuale, cui si devono associare le singole competenze previste.

- La certificazione finale di qualifica corrispondente al II livello europeo secondo la decisione del consiglio 85/368/CEE e al II livello EQF (European Qualifications Framework)¹⁷. Per coloro che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica è rilasciato il “Certificato di competenze” attestante le competenze acquisite, redatto sul modello B, allegato all’Accordo in Conferenza Unificata del 28.10.2004 sulla certificazione intermedia e finale, spendibile per il riconoscimento dei crediti in ingresso nel passaggio al altro percorso di istruzione - formazione o all’istruzione.

All’interno dell’offerta regionale di percorsi e servizi rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni, sono inoltre previste *azioni specifiche rivolte ai giovani in condizione di disagio*, in partenariato con i servizi sociali del territorio, mediante le risorse aggiuntive messe a disposizione dal Ministero della Pubblica istruzione, nell’ambito delle azioni di contrasto della dispersione scolastica e per favorire il successo formativo. Attraverso la DGR 3455 del 18.11.008 e la relativa direttiva di riferimento, la regione ha infatti definito le modalità per la presentazione di progetti riferiti ad azioni specifiche per prevenire e contrastare la dispersione scolastica. Questi progetti si connotano esclusivamente come interventi di supporto da realizzare ad integrazione degli interventi di primo e secondo anno dei percorsi triennali realizzati nell’A.F. 2008/09, o propedeutici all’inserimento di allievi negli interventi in OdI dell’anno formativo 2009/10.

I destinatari di questi progetti devono rientrare in una delle categorie con cui la direttiva regionale definisce l’utenza in condizione di disagio: giovani già inseriti in progetti sociali di supporto a causa di difficoltà di tipo familiare o personale; giovani con difficoltà cognitive non riferibili a disabilità specifiche e certificabili; giovani con comportamenti sociali a rischio di devianza; giovani con problematiche psicologiche che non permettono un autonomo inserimento all’interno del contesto classe; giovani stranieri che presentano problematiche linguistiche che non consentono loro di seguire in modo adeguato un percorso triennale tradizionale.

Gli interventi formativi devono inoltre essere ricompresi in una delle seguenti tipologie progettuali:

- interventi rivolti a minori che al compimento del 15esimo anno di età entro settembre 2008 non abbiano ancora conseguito la licenza media. Nell’ambito dell’Accordo stipulato tra Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale, gli interventi riguardano quei minori per i quali siano state stipulate apposite intese tra le Istituzioni scolastiche interessate e un Organismo di formazione Professionale, finalizzate a consentire il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e il riconoscimento di crediti validi ai fini della prosecuzione degli studi in percorsi di IFP;

¹⁷ Si precisa tuttavia che il riferimento ai livelli EQF è puramente indicativo, in attesa che in sede di conferenza stato regioni si definisca l’inquadramento ufficiale dei percorsi triennali nel II o III livello.

- interventi personalizzati per allievi iscritti ai primi o ai secondi anni dei corsi triennali di qualifica professionale, con azioni di supporto didattico (individuale o di gruppo) per l’acquisizione di un metodo di studio o per il recupero degli apprendimenti, azioni di riorganizzazione del percorso didattico anche attraverso la definizione di un diverso monte ore settimanale o sulle singole discipline, intensificazione delle ore di laboratorio per gli allievi del 1° anno, allo scopo di incrementare la motivazione all’acquisizione di competenze relazionali e professionali, azioni di alternanza per gli allievi del 2° anno, in aggiunta allo stage, sempre allo scopo di incrementare la motivazione all’apprendimento di competenze relazionali e professionali;
- interventi di recupero e approfondimento linguistico per giovani stranieri, le cui problematiche possono rischiare di precludere la frequenza di un percorso triennale di IFP. All’interno di questi interventi sono previste anche azioni di mediazione culturale.

4) Requisiti di accreditamento

Per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti del Decreto Interministeriale del 29.11.2007, le fonti regionali, ed in particolare le delibere di approvazione dei percorsi triennali indicano come vincolante la presentazione dei progetti da parte di soggetti che abbiano attivato procedure di adeguamento ai requisiti di accreditamento previsti dal Decreto. La Direttiva regionale di presentazione dei progetti aggiunge, con specifico riferimento ai requisiti dei docenti, l’obbligo per i soggetti proponenti di utilizzare docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria superiore; o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l’area di competenza e di una sufficiente esperienza; o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale nell’insegnamento. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell’insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale.

Per le discipline che danno luogo all’acquisizione di competenze tecnico professionali o trasversali, non classificabili negli assi culturali individuati dal DM 139/2007, è possibile impiegare come docenti esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento, secondo la previsione dell’art. 19 del Decreto 226/2005.

Questi riferimenti sono stati così recepiti a livello regionale in aggiunta al modello di accreditamento esistente, che utilizza lo schema nazionale del Decreto 166 del 25.05.2001, distinguendo 4 filiere formative: OF, formazione superiore, formazione continua, orientamento. All’accreditamento sono sottoposti tutti i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione e orientamento finanziate con risorse pubbliche, e le rispettive sedi operative intese come organizzazioni strutturate di beni, professionalità e servizi, in grado di erogare azioni formative e/o orientative. Gli istituti scolastici e i soggetti pubblici devono essere accreditati.

Di seguito sono descritti i principali requisiti previsti dal sistema di accreditamento.

a) Requisiti strutturali

Il primo requisito riguarda la coerenza dei fini statutari, ossia la presenza esplicita della formazione e dell'orientamento tra i fini istituzionali della struttura. Il secondo requisito riguarda l'idoneità dei locali alle norme igieniche e di sicurezza, con riferimento agli obblighi previsti dal D.lgs. 626/94, alla prevenzione incendi, all'antinfortunistica e alla sicurezza degli impianti. Infine il terzo requisito riguarda l'idoneità delle strutture e delle tecnologie necessarie all'erogazione della formazione. Con riferimento all'OF tale requisito specifica come standard la presenza di laboratori tecnici e tecnologici; la disponibilità di spazi pari a 2mq per allievo; un PC per allievo nei corsi che prevedono l'uso di strumenti informatici.

b) Requisiti economico finanziari

Fanno riferimento alla regolare redazione dei documenti di bilancio e alla presenza di un sistema di contabilità analitica.

c) Organizzazione e gestione

I requisiti si riferiscono alla leadership e alle politiche e strategie della struttura. Gli standard specifici richiedono la presenza di documenti quali: organigramma e mansionario, un documento che definisca gli obiettivi assegnati ai direttori e ai responsabili delle singole funzioni, un documento che definisca le modalità di coordinamento e controllo delle attività, un documento in cui siano formalizzate le politiche e le strategie dell'organismo, una procedura relativa all'analisi di congruità delle politiche e delle strategie ai bisogni del cliente. In tutti i casi vale come documentazione alternativa la certificazione del sistema qualità.

d) Risorse umane e competenze professionali

I requisiti riguardano la dotazione minima di personale, l'adeguatezza delle competenze, la gestione del personale. La dotazione si riferisce alla presenza di alcune funzioni ritenute necessarie (direzione, gestione economico finanziaria, progettazione e sviluppo, coordinamento, formazione-docenza, tutoring, orientamento, esperto informatico nei corsi FAD, psicologo-pedagogo nei corsi per svantaggiati) e altre considerata aggiuntive (marketing commerciale, gestione qualità). Per l'OF è previsto che almeno il 40% del personale sia proprio (a tempo indeterminato e/o determinato), con applicazione del CCNL della FP. Le competenze professionali delle figure assegnate alle diverse funzioni devono essere corrispondenti ai profili funzionali nonché ai requisiti professionali minimi stabiliti nell'apposito documento allegato alla DGR 359 (all. C). Per la *direzione* sono indicate le seguenti attività: predisposizione e gestione del budget, instaurazione e mantenimento dei rapporti con l'esterno, rappresentanza dell'organismo, pianificazione di risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi, conseguimento degli obiettivi di qualità ed

efficienza, selezione, valutazione e sviluppo delle risorse umane. Per la *progettazione e sviluppo* le attività devono riguardare: analisi dei fabbisogni formativi e progettazione di massima, analisi di fattibilità di nuovi progetti e servizi, pianificazione e controllo delle attività di progettazione, coordinamento metodologico e progettuale dei formatori, ricerca e sperimentazione di nuovi metodi e strumenti formativi. Per il *coordinamento* sono previste le attività di coordinamento delle risorse professionali interne ed esterne, la valutazione di risorse professionali da utilizzare, la microprogettazione didattica, la gestione di strumenti di valutazione del processo formativo, l'applicazione del sistema di qualità nello svolgimento del progetto. Per i *docenti/formatori* le attività riguardano la programmazione didattica, l'elaborazione di dispense e materiale didattico, la cura del processo formativo, le relazioni con l'utenza, l'insegnamento, l'accompagnamento dei processi di formazione individualizzata e di alternanza, la valutazione dei risultati di apprendimento. Per il *tutoring* sono indicate le seguenti attività: animazione e facilitazione all'apprendimento, somministrazione di prove, test e compiti, l'accompagnamento dei processi formativi, la gestione delle relazioni con i formatori e i tutor (es. tutor aziendali), la definizione di percorsi individualizzati, la valutazione degli apprendimenti ed il *follow-up*. L'*esperto di orientamento* deve svolgere attività di accoglienza e raccolta informazioni, tutorato orientativo e supporto di percorsi scolastici e formativi, l'accompagnamento orientativo nelle transizioni tra sistemi, l'accompagnamento orientativo per soggetti disoccupati e a rischio di emarginazione, la consulenza orientativa individualizzata. Per l'*esperto informatico* sono previste due attività fondamentali: la gestione di sistemi informatici e l'assistenza tecnica alle attività di FAD. Infine lo *psicologo/pedagogo* svolge attività di accoglienza e l'accompagnamento anche in percorsi individualizzati dei soggetti svantaggiati e l'analisi dei bisogni, la progettazione e la gestione di moduli formativi specifici rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale.

e) Risultati conseguiti

Questi requisiti riguardano la soddisfazione dei clienti esterni, le relazioni con il contesto e l'impatto sulla società, la qualità dei prodotti e dei servizi formativi, l'efficienza del servizio. La *soddisfazione* viene misurata attraverso 3 requisiti specifici:

- presenza di un documento di rilevazione delle aspettative dei clienti e le modalità di valutazione dei risultati effettivamente ottenuti; la presenza di strumenti/questionari di ascolto;
- percentuale di abbandono durante il percorso formativo, calcolata sul rapporto tra allievi iscritti e allievi frequentanti almeno il 70% delle attività, deve essere inferiore al 30% (scostamento). Ciò vale per l'OF, ma anche per la formazione superiore e continua;
- presenza di un documento che descriva le modalità di gestione dei reclami.

Le relazioni con il contesto vengono misurate attraverso 4 requisiti minimi:

- presenza di un documento che descriva le modalità di relazione con l'esterno;
- presenza di contatti almeno annuali con i soggetti rilevanti del territorio (per l'OF si fa riferimento alle istituzioni scolastiche);
- presenza di un elenco di aziende e di un numero allievi inseriti in *stage* un anno per ciascuna azienda. Lo standard specifico per l'OF e la formazione superiore prevede un rapporto organizzazioni/allievi inseriti pari o superiore a 0,6;
- presenza di relazioni stabili con le famiglie, con una cadenza degli incontri almeno trimestrale (standard specificato solo per l'OF).

La *qualità dei prodotti e dei servizi* formativi viene misurata attraverso 4 requisiti specifici:

- tasso di occupazione, misurato sul rapporto tra numero allievi occupati e numero allievi formati, deve essere uguale o maggiore al 60% per l'OF e la formazione superiore;
- tasso di occupazione pertinente, calcolato sul rapporto tra numero allievi occupati con qualifica coerente e numero allievi formati, deve essere per l'OF uguale o superiore al 50%;
- livello di attuazione, calcolato sul rapporto tra monte ore rendicontato e monte ore previsto, deve prevedere per l'OF uno scostamento non superiore al 20%;
- livello di successo formativo, calcolato sul rapporto tra allievi frequentanti e allievi formati, deve prevedere per l'OF uno scostamento non superiore al 30%.

Infine, l'ultimo requisito riguarda *l'efficienza del servizio* e viene misurato attraverso 4 requisiti specifici:

- costo allievo, calcolato sul rapporto tra importo rendicontato e numero allievi frequentanti, non deve superare il 10% rispetto allo stesso valore medio calcolato sull'importo preventivato;
- livello di spesa, calcolato sul rapporto tra importi preventivati e importi rendicontati, non deve superare lo scostamento del 10%;
- costo allievo formato, calcolato sul rapporto tra importo rendicontato e numero allievi formati, deve prevedere uno scostamento non superiore al 20% rispetto allo stesso valore medio calcolato sull'importo preventivato;
- costo allievo occupato, calcolato sul rapporto tra importo rendicontato e allievi occupati, deve prevedere uno scostamento non superiore al 10% rispetto allo stesso valore medio calcolato sull'importo preventivato.

Tutti questi requisiti relativi all'efficienza del servizio non sono esclusivi dell'OF ma riguardano anche la formazione superiore e continua.

5) **Modalità di finanziamento**

Per i percorsi triennali il costo ora/corso massimo ammissibile presenta diversi parametri, articolati secondo la natura del soggetto proponente e il settore produttivo di riferimento. In particolare la guida alla progettazione riporta i seguenti costi:

- *progetti formativi inseriti nella sezione 1 - comparti vari*: per gli organismi privati il parametro massimo ora/corso è di 92,00 €, quindi con un finanziamento massimo di 92.000,00 € per la prima annualità e 101.200 € per la seconda annualità. Per gli organismi appartenenti ad enti locali il parametro ora/corso è di 46,00 €, quindi con un finanziamento massimi di 46.000,00 € per la prima annualità e 50.600,00 € per la seconda annualità. Per gli interventi formativi riferiti alle lavorazioni orafe, del legno e del marmo con deroga per l'avvio in sottonumero, il parametro massimo ora/corso è di 76,00 € quindi con un finanziamento massimo di 76.000,00 € nella prima annualità e 83.600,00 € nella seconda;
- *progetti formativi inseriti nella sezione 2 - comparto servizi del benessere*: per gli organismi privati il parametro massimo ora/corso è di 85,00 €, quindi con un finanziamento massimo di 85.000,00 € per la prima annualità e 93.500,00 € per la seconda annualità. Per gli organismi appartenenti ad enti locali il parametro ora/corso è di 42,50 € quindi con un finanziamento massimo di 42.500,00 € per la prima annualità e 46.750,00 € per la seconda annualità;
- *progetti formativi inseriti nella sezione 3 - comparto edilizia*: il costo massimo viene calcolato secondo una formula che associa due diversi parametri: il costo ora/corso pari a 27,00 € e il costo ora/corso/allievo pari a 2,40 €. Il finanziamento pubblico massimo è calcolato sulla base della seguente formula: $(27,00 * \text{monte ore corso}) + (2,40 * \text{n. allievi} * \text{monte ore corso})$.

In tutti i casi, qualora a consuntivo il numero di allievi formati sia inferiore a quello minimo previsto si provvederà ad una decurtazione del costo in sede di rendiconto. Solo in caso di passaggi di allievi tra i sistemi o trasferimenti interni al sistema della FP, debitamente documentati e certificati, non è prevista alcuna riparametrazione dei costi. Per il sostegno di allievi disabili è previsto un parametro orario aggiuntivo pari a 36,00 € fino ad un massimo di 3.690,00 € per ogni allievo con disabilità certificata (calcolato su 110 ore).

Gli interventi formativi che rientrano nei progetti della sezione 1 (comparti vari) prevedono un numero minimo di 15 allievi e devono concludersi con almeno 12 allievi formati¹⁸. Gli interventi formativi riferibili ai settori orafo, legno e marmo possono avviare le attività formative, in presenza di particolari e motivate istanze economiche e sociali del territorio, con un numero minimo di 10 allievi e concludersi con 8 formati. Infine, per gli interventi realizzati nel settore dell'edilizia il numero minimo di allievi per l'avvio delle attività è di 12 con almeno 10 allievi formati.

Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti relativi al contrasto della dispersione (DGR 3455 del 18.11.2008) il parametro orario massimo non può superare i 50 € ora/attività omnicomprensivo. Gli interventi devono avere un costo massimo omnicomprensivo non superiore ai 2.500,00 € per utente.

¹⁸ Frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto.

INDICE

Introduzione	2
1. Sulle strategie educative e sulla programmazione dell'offerta formativa	4
2. Sul recepimento nei dispositivi regionali dei requisiti di accreditamento per l'OdI	8
3. Friuli Venezia Giulia	13
4. Lazio	20
5. Liguria	26
6. Lombardia	34
7. Piemonte	42
8. Veneto	48
Indice	56